

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Rinunzia del deputato Di Campello. = Presentazione della relazione sui lavori del 1867 all'arsenale della Spezia. = Convalidamento di un'elezione. = Proposizione del deputato Di San Donato per un elenco delle leggi da discutersi prima dell'aggiornamento — Avvertenza del ministro per le finanze e del presidente. = Seguito della discussione del controprogetto allo schema di legge per imposta sull'entrata — Discorso del ministro per le finanze per l'esenzione dalla tassa dei titoli di rendita nominativa all'estero — Osservazioni legali, e proposta sospensiva del deputato Ruggero — Repliche del deputato Comin e del ministro — Chiusura della discussione — Questione pregiudiziale proposta dal deputato Sineo, e risposte del ministro — Emendamento del deputato Nisco — Discorso del relatore Sella in riassunto della discussione, e contro l'eccezione proposta — Approvazione dell'articolo 4 — Reiezione della proposta del deputato Nisco e del ministro, per l'esenzione dall'imposta della rendita nominativa — Emendamento del deputato Martelli-Bolognini all'articolo 5, combattuto dal relatore Sella — Osservazioni dei deputati Casati, Finali, Protasi — È rinviato alla Commissione. = Presentazione della relazione sullo schema di legge intorno all'esenzione ed al riparto delle imposte dirette.

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

GALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,203. I procuratori esercenti nella città di Torino sottopongono alla rappresentanza nazionale alcune considerazioni sulle modificazioni introdotte dal Senato del regno sul progetto di legge per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, e fanno istanza perchè venga accolta la proposta ministeriale dell'assoluta separazione delle due professioni.

ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Per motivi di salute il deputato Barone domanda un congedo di venti giorni; il deputato Campisi di cinque.

Il deputato Tofano scrive che, dovendo ancora trattenersi a Napoli per difendere due interessanti cause dell'erario, chiede altri dieci giorni di congedo.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il deputato Paolo Di Campello scrive:

« Con altra lettera pubblicata sin dall'agosto scorso notificai ai miei elettori la necessità in cui ero di ri-

nunziare all'onore di far parte del Parlamento. Da quell'epoca inoltre, alle cause di famiglia che mi obbligavano a stare assente, si aggiunsero cagioni di salute che mi tennero alcune volte lontano dalla Camera nei momenti in cui avrei dovuto trovarmi al mio posto. Non posso perciò più indugiare a dare la mia dimissione, e prego lei, signor presidente, a volerla sottomettere agli onorevoli miei colleghi, insieme all'espressione del vivo rincrescimento che provo nel separarmi da loro. »

Si dà atto all'onorevole Di Campello della sua dimissione da deputato, e si dichiara vacante il collegio di Spoleto.

(Il processo verbale della tornata di ieri è approvato.)

L'onorevole ministro per la marineria ha trasmesso alla Camera la relazione annuale sui lavori dell'arsenale marittimo della Spezia dell'anno 1867. Sarà stampata e distribuita ai signori deputati. (V. Stampato n° 200.)

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

DI SAN DONATO. Per una proposta circa i nostri lavori parlamentari, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Sarà meglio che ella abbia la compiacenza di mandarla al banco della Presidenza; così potrò giudicare del momento più opportuno per darne comunicazione alla Camera.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Intanto invito l'onorevole Martelli Bolognini a riferire sopra una elezione.

MARTELLI-BOLOGNINI. A nome del VI ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Bra.

Gli elettori iscritti sono 1623.

Nella prima votazione ne comparvero 523, i quali dettero 265 voti all'avvocato Federico Spantigati e 236 al conte Tommaso Brixio. Vi furono 11 voti dispersi ed 11 nulli.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza voluta dalla legge, si procedette al ballottaggio. In questo furono dati 538 voti all'avvocato Federico Spantigati e 306 al suo competitore.

L'ufficio, in mancanza di irregolarità avvenute in questa elezione, ve ne propone per mio mezzo la convalidazione.

(È approvata.)

PROPOSTA SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Di San Donato per una proposta relativa ai nostri lavori parlamentari.

DI SAN DONATO. La lunga lista dei nomi che tutti i giorni si leggono dal nostro presidente per domande di congedo mi ricorda che questa Sessione dura oramai da quattordici mesi. Ora, io vorrei fare una proposta in senso pratico; ed è curioso che venga da una parte della Camera che non si crede molto pratica. Io desidererei che l'onorevole nostro presidente, di accordo coi presidenti dei vari uffici, scegliesse e proponesse alla Camera quei disegni di legge stati presentati finora di urgenza, che dovrebbero essere discussi da noi prima che la Camera possa prendere le sue vacanze.

Un tale programma di lavoro sarebbe bene indicato, e diverrebbe di grande utilità e speditezza. E siccome non è la prima volta che si è fatta al Parlamento una proposta simile, e che è stata sempre accettata, così ne fo oggetto di speciale proposizione.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io non ho veruna obiezione a fare a che l'onorevole presidente della Camera s'intenda con i presidenti dei diversi uffici per vedere quali dei disegni di legge stati presentati possa essere più urgente di discutere; ma in tutti i casi mi riserverò la facoltà di esprimere alla Camera la mia opi-

nione, quando rimanesse addietro qualche progetto che io credessi veramente necessario ed urgente all'assistentamento delle finanze.

Però non posso dissimulare alla Camera che io credo che in quest'anno essa debba proporsi di fare una Sessione di una lunghezza piuttosto eccezionale. Io credo che i lavori che già sono sottoposti alla Camera, e qualche altro che tra breve le sarà presentato, sono di così grande importanza pel risultato, ad ottenere il quale la Camera è così alacramente intesa, che io posso confidare d'essere da essa secondato ed appoggiato in quest'occasione.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Di San Donato è fuor di dubbio opportuna. Mi parrebbe però più conveniente e più spiccio che il Ministero, il quale può meglio giudicare quali dei vari disegni di legge, che vennero presentati, siano più urgenti e necessari al buon andamento amministrativo ed all'ordinamento delle finanze, volesse stenderne una nota e trasmetterla alla Presidenza.

Allora essa, d'accordo coi presidenti dei vari uffici, ed anche coll'intervento di qualche ministro, potrà esaminare e proporre quali progetti si debbano preferibilmente discutere prima che la Camera si proroghi. Questa poi, in definitiva, come ne ha il diritto, introdurrà nelle proposte fatte le modificazioni che stimerà conformi all'interesse della cosa pubblica.

DI SAN DONATO. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole presidente; ma poichè non si tratta esclusivamente di leggi presentate dal Ministero, vorrei, prendendo argomento da questa mia proposta, invitare l'onorevole presidente a fare un eccitamento alla Commissione pel corso forzoso onde la medesima voglia presentare la sua relazione.

Se da un lato votiamo leggi ogni giorno e leggi d'imposta, è bene da un altro lato che solleviamo il paese dal terribile flagello del corso forzoso.

PRESIDENTE. Non so se l'onorevole deputato Di San Donato si trovasse presente ad una seduta un po' remota, che precedette le vacanze ultimamente prese dalla Camera. In quel giorno il presidente della Commissione per l'inchiesta sul corso forzoso fece una esposizione dello stato in cui trovavansi allora i suoi lavori. Considerata l'estensione che questi prendevano di mano in mano che essa si addentrava nell'esame di quella materia, si era persuasa della necessità di chiedere una proroga, di cui fin d'allora non poteva definire la durata. Però quella Giunta fece amplissime dichiarazioni che avrebbe assiduamente atteso al suo lavoro nell'intendimento di ultimarlo nel più breve tempo, ed anche nel miglior modo che le fosse possibile; imperocchè, il mandato confertole è assai arduo e delicato. Ed io so di certo che la Commissione non ha mai ommesso di occuparsi colla massima alacrità del suo compito. Questo m'incombeva il debito di dichiarare alla Camera. Ora darò facoltà di parlare all'onorevole

Sella, il quale potrà fornire altri schiarimenti in proposito.

SELLA. Io non ho da aggiungere che un'avvertenza in conferma delle cose dette dall'onorevole presidente. Per verità alcuni membri di questa Commissione, i quali sono sequestrati letteralmente da altri uffici parlamentari, tra cui il relatore della legge che si sta discutendo, non possono contemporaneamente trovarsi in due luoghi. Ma io debbo informare la Camera che vari membri di questa Commissione si sono, alla loro volta, completamente ed esclusivamente occupati dei molti dati e delle molte risposte ad essa pervenute, e lavorano con tutta alacrità ed incessantemente per adempiere il mandato che la Camera volle loro affidare.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date, mi pare che l'incidente possa dirsi finito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'IMPOSTA SULL'ENTRATA.

PRESIDENTE. Si ripiglia l'ordine del giorno, che è il seguito della discussione del contro-progetto della Commissione al disegno di legge per l'imposta sull'entrata. La discussione ieri rimase all'articolo 4, e si aggirava particolarmente sopra l'aggiunta presentata dal signor ministro intorno alla ritenuta sulla rendita all'estero.

Ora ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

CAMBRAY-BIGNY, *ministro per le finanze*. Signori, io intendeva di svolgere l'emendamento da me proposto all'articolo 4 di questa legge, e dire alla Camera le ragioni che mi avevano indotto a presentarlo, quando gli onorevoli Comin e Bembo presero la parola per combattere l'emendamento medesimo. Tanto più io sento la necessità di troncargli ogni indugio, e di esporre alla Camera il mio concetto su questo proposito.

La Camera non ignora come fin da principio io mi sia preoccupato estremamente di provocare con ogni modo il risorgimento del nostro credito; come io mi sia adoperato a promuovere il ritorno della fiducia nel nostro avvenire finanziario; e, debbo aggiungere, la Camera stessa si è energicamente adoperata ad ottenere questo risultato.

L'emendamento, di cui io parlo adesso, è venuto in conseguenza di questa medesima preoccupazione.

Il credito, o signori, per un grande Stato, è, a mio avviso, la principale delle forze, e non bisogna trascurare occasione per rinvigorirlo, per consolidarlo, per assicurarlo.

La Camera non ha dimenticato come si presenti l'avvenire delle nostre finanze; non ha dimenticato come, compreso il debito fluttuante, noi abbiamo, per la fine del 1868, una deficienza di 820 milioni. Egli

è evidente, o signori, che per provvedere a codesto stato di cose occorre una qualche importante operazione, la quale sarà possibile soltanto qualora il nostro credito risorga.

È inutile nascondere alla Camera la verità delle cose. Chi avesse voluto procurare operazioni similanti prima del voto del 21 maggio, lo avrebbe tentato inutilmente; da quel giorno soltanto noi possiamo cominciare sul serio a contare di poter appoggiarci sul nostro credito per assicurare l'avvenire.

Io non intendo già, o signori, che il Governo debba valersi del credito nel senso di fare nuovi debiti, di fare nuove emissioni di rendita; sarebbe costata la via per riprendere il terreno acquistato.

Per altro non è da dissimularsi che qualunque operazione si debba fare per procedere oltre regolarmente nell'amministrazione dello Stato, essa avrà sempre per base il saggio della rendita, essa avrà sempre per fondamento la fiducia che il pubblico ripone in noi. Quindi mi pare evidente, o signori, che qualunque sforzo la Camera faccia perchè l'aumento del credito non si arresti, perchè vada sempre progredendo, non tornerà che a vantaggio dei nostri bilanci futuri; non potrà che facilitare il pronto ristaurò delle nostre finanze.

Non dobbiamo dimenticare che fra le altre importanti, gravi e difficili operazioni che abbiamo davanti, vi è quella che rammentava poco fa l'onorevole Di San Donato, la soppressione cioè del corso forzoso.

Ormai io credo nessuno contesti che questa diventerà tanto più facile quanto più si rialzerà il valore della rendita e ribasserà l'aggio sulla moneta. Quindi è che la Camera non deve meravigliarsi, se soprattutto io sono preoccupato di tutto ciò che può contribuire al progresso del ritorno della fiducia verso di noi.

Ora, o signori, chi ne può dubitare? Un atto grave come quello che noi discutiamo, può, e deve, evidentemente avere un'influenza sul credito del paese.

Io, quando dissi poche parole intorno all'emendamento che mi proponevo di sottoporre alla Camera, lasciai da parte la questione di diritto: il che faceva dire all'onorevole Comin che in punto di diritto non era questione. Io farei qualche riserva a questo riguardo.

Ma quello che io voglio solamente avvertire è che, più che della questione di diritto, mi sento profondamente preoccupato della questione dell'influenza che la deliberazione che voi andate a prendere potrà avere sul credito.

COMIN. Domando la parola.

CAMBRAY-BIGNY, *ministro per le finanze*. Io non sono solito, o signori, di ricorrere all'esempio delle nazioni straniere, quando mi faccio un dovere di presentare proposte alla Camera; pur, non ostante, permettetemi oggi di citarvi il ministro di finanze di una delle più potenti nazioni del mondo, il quale poco tempo indietro usava;

davanti alla rappresentanza di questa nazione, parole che, lo confesso, hanno fatto nell'animo mio una profonda impressione. Io voglio parlare del segretario del Tesoro della repubblica degli Stati Uniti, il quale in una dottissima ed importante relazione sulle finanze di quel paese, non ha trascurato di inculcare a tutti coloro che l'ascoltavano che, per mantenere la fiducia, per rialzare il credito dello Stato, era necessario non solo mantenere interamente gli obblighi assunti e gli impegni contratti, ma eziandio mantenerli nel loro spirito, non meno che nella loro forma.

Erano questioni analoghe a quelle che noi discutiamo, quelle le quali conducevano il signor Mac-Culloch ad esprimere i suoi pensieri in questa guisa.

Egli ripetutamente insisteva nel suo discorso nel far notare come il mantenere gli impegni assunti nel loro spirito non meno che nella loro forma, importasse essenzialmente alla conservazione della pubblica fiducia. Ma io sono sicuro che i miei contraddittori mi risponderanno che nell'imporre ai creditori stranieri la ritenuta sulla rendita, noi non manchiamo per niente ai patti promessi, e non solo non vi manchiamo nella forma, ma neppure nello spirito. Veramente io avrei qualche dubbio su questo punto. Non posso ammettere che, allorchando questi prestiti si contrassero all'estero, noi dichiarassimo formalmente che un giorno o l'altro ci riservavamo il diritto d'imporre sopra gli interessi una tassa. Allora gli acquirenti non pensavano davvero a questa eventualità; nessuna riduzione essi si aspettavano nell'avvenire.

Le parole stesse delle leggi colle quali i nostri prestiti erano approvati, davano in questo senso una tal quale fiducia, per quanto, come sempre, si potesse dar loro una interpretazione diversa.

Mi si dirà di più che, a tassare il detentore straniero della rendita pubblica ci dà diritto l'articolo 5 della legge sulla ricchezza mobile.

Però, mi pare opportuno, anche a questo proposito, di citare, se la Camera me lo permette, le parole di Mac-Culloch: « Possono esservi, diceva egli, nazioni le quali prendano i propri Statuti per norma della misura dei loro obblighi; ma, soggiungeva se ve ne sono, gli Stati Uniti non saranno mai tra queste. »

In sostanza, e questo spiegherà il perchè io abbia trascurato, quando ho parlato alla Camera, la questione di diritto. A me pare che in questo argomento convenga porsi, come lo ha fatto il Mac-Culloch, in una sfera molto superiore a quella dello stretto diritto.

Un sentimento che hanno rinnovato in me le parole testè citate, non si era mai dileguato, a malgrado di quelle gravi necessità in cui versa il nostro paese, le quali m'indussero a proporre alla Camera ogni maniera di sacrifici.

Era questo sentimento che mi consigliava ad introdurre nella legge della tassa sull'entrata l'articolo 11, che la Camera ricorderà, articolo il quale venne in

certo modo riprodotto nell'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre.

Dirò poche parole di questa mia convinzione.

A me pare, o signori, che i creditori dello Stato, nazionali o stranieri, debbano essere integralmente soddisfatti di quanto gl'impegni presi loro promettono.

Ma i cittadini dello Stato evidentemente sono debitori all'erario della tassa sulla ricchezza mobile per quelle entrate che a loro pervengono dal debito pubblico; è naturale pertanto che lo Stato, una volta che gli ordinamenti per la percezione delle tasse sono evidentemente insufficienti a procurarne l'incasso, è naturale, dico, che lo Stato provveda al rimedio in modo efficace. Quindi era naturale, ed io ho appoggiato fino da principio il concetto e la deliberazione, che poi avete presa, di provvedere all'incasso dell'imposta sulla rendita per via di ritenuta.

Se non che io non so convincermi come un simile ragionamento possa applicarsi agli stranieri, ai quali voi avete promesso l'intero interesse, ed avete eziandio promesso e data sicurtà della conservazione dell'intero capitale.

Lo straniero non può obbligarsi a parer mio a spesa alcuna per la conservazione del Governo, e molto meno alla conservazione del capitale da esso prestato e di cui gli è garantita la integrità. Comunque sia, io entrerei adesso nel campo del diritto, mentre ho dichiarato fin da principio di non volervi entrare.

Ma mi si dirà: coll'imporre la tassa sui titoli al portatore, voi tassate gli stranieri, buona parte dei quali ritiene titoli al portatore.

A questo mi permetto di osservare che i titoli al portatore, che sono in circolazione, io non ho modo di constatare se siano in mano di stranieri o di nazionali, mentre questo modo io l'ho evidentissimo nei titoli nominativi.

Ma tassando i titoli al portatore io raggiungo lo scopo di assicurarmi di tassare tutti i nazionali, i quali ne detengono, e che mi risulta d'altronde essere la massima parte dei detentori dei titoli medesimi.

Del resto assicurando lo straniero, che ha in mano un titolo nominativo, dell'esenzione dalla tassa, io offro a tutti i detentori stranieri di rendita pubblica al portatore il modo di liberarsi dalla tassa; e ove essi non lo facciano, o signori, sarà evidentemente dimostrato che hanno interesse a fare altrimenti, e quindi a me non rimarrà più alcun dubbio di avere il diritto di tassare quelle rendite.

Egli è poi evidente che la perdita, la quale risulterà dalla tassazione dei titoli al portatore, sarà scontata nelle mani dei primi detentori, imperocchè ognuno vede di leggieri che dal giorno in cui una legge decreterà che, per quel titolo, pel quale si pagava cinque, non si pagherà più che quattro e sessanta d'interesse, il titolo scemerà di prezzo immediatamente in

certe date proporzioni, e gli acquirenti di quel titolo, i quali se lo trasmetteranno di mano in mano per l'avvenire, non avranno alcuna perdita, nè pagheranno alcuna tassa.

VALBRIO. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Il concetto adunque è questo: io volevâ che i detentori stranieri di titoli del debito pubblico non avessero diritto di dire che l'Italia ha imposto una tassa su questo loro capitale, senza offrire loro il modo di liberarsi dalla tassa medesima.

L'onorevole Comin ieri accennò che la mia proposta non aveva risultato pratico, che sarebbe stato impossibile ai detentori di rendita al portatore di fare il cambiamento in rendite nominali; che queste rendite nominali non avrebbero potuto negoziarsi all'estero come la rendita al portatore.

Io credo dover distinguere i creditori esteri dello Stato in due categorie: ci sono coloro i quali hanno acquistato cotesti titoli per vero e proprio impiego di capitale, per procurarsi una rendita; vi sono altri, e sono forse i più, i quali la tengono per farne argomento di speculazioni di Borsa.

Agli occhi miei è evidente, o signori, che i detentori di rendita, che hanno acquistato cotesti titoli come impiego di capitale, saranno i soli i quali li convertiranno in rendita nominativa; e ad essi poco importa che sia poco negoziabile; essi hanno inteso di dare ai loro capitali un impiego stabile, e ciò loro basta.

Ora è nell'interesse appunto di questi che io principalmente credo utile ed opportuno di deliberare il proposto emendamento.

D'altronde la negoziazione di rendita nominale non è affatto impossibile, sebbene col nostro sistema e col nostro ordinamento essa sarebbe difficile e ridotta a pochi casi nelle Borse straniere.

Ma io domanderò all'onorevole Comin, se egli crede veramente che questo possa essere un male.

Signori, una delle cause del nostro discredito è appunto in certe troppo late e troppo frequenti operazioni di Borsa che si fanno coi titoli della nostra rendita; e, dico il vero, se la rendita che è in mano degli stranieri si immobilizzasse maggiormente di quello che è, io lo crederei un immenso vantaggio al credito nostro; e se noi possiamo far qualche cosa che contribuisca a questa immobilizzazione, credo che avremo un utile per lo meno eguale a quello che darebbe la tassa su cotesti titoli.

Però l'onorevole Comin esponeva un grave dubbio. Egli avvertiva come, colla mia proposta, si aprisse una via a gravi frodi per parte dei detentori nazionali della rendita pubblica; i quali, secondo lui, sotto nomi stranieri avrebbero convertito le loro rendite al portatore in cartelle nominative. Io confesso che questo timore non l'ho. Non mi pare che regga il confronto fatto dall'onorevole Comin tra i *coupons*,

che si acquistano per andare a farseli pagare a Parigi ed i titoli nominativi di rendita; imperocchè un *coupon* è sempre un titolo al portatore, mentre l'intestatura di un titolo nominativo di rendita produce l'effetto di assicurare la proprietà; e per quanta fiducia possa alcuno avere in un banchiere straniero o in una casa bancaria, o in un rappresentante qualunque, lo intestare assolutamente il suo patrimonio in nome di esso, il farne sua proprietà, senza potere poi forse provare che la cessione era simulata, e mentre i tribunali possono un bel giorno non rendergli ragione, è un pericolo al quale nessuno si espone o pochi, e tanto pochi da non portare conseguenze dannose apprezzabili per lo Stato.

Giacchè ho parlato dei *coupons* che si pagano all'estero, mi consenta la Camera una breve digressione in replica ad una domanda che m'indirizzava l'onorevole Comin. Egli mi chiedeva quale fosse la somma che si pagava all'estero per interessi del debito pubblico e seguatamente del consolidato; domandava quale ne fosse la variazione dal 1865 in poi. Se non isbaglio...

COMIN. Dal 1866.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*... dal 1866 in poi.

Io mi sono procurato i dati per rispondere a questa domanda. Me li era procurati anche per il 1865.

Nel 1865 si pagava ogni semestre 38 milioni...

Voci. A Parigi?

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Al gennaio del 1866, crebbe la somma in seguito ad un prestito che fu contratto in quel tempo, e salì fino a 47,700,000 lire.

Voci. A Parigi?

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. A Parigi. Ribassò nuovamente col primo di luglio e si ridusse a 38 milioni come prima. Le cifre che vengono dopo hanno naturalmente subita l'influenza del corso forzoso; e mentre in Italia si paga in carta ed a Parigi in danaro, egli è naturale che tutti facciano sforzi per andare a farsi pagare a Parigi, e che una speculazione si sia stabilita a questo proposito. Tanto i miei predecessori quanto io, abbiamo adoperati tutti i mezzi per diminuire questo inconveniente. Una specie di sindacato si fa a Parigi da impiegati mandati di qui, tendente a constatare che i *coupons* che vanno là per essere pagati, appartengono effettivamente a titoli esistenti all'estero. Si faceva questo in due modi. Alcuni titoli erano direttamente verificati da questi nostri delegati; per altri si accettavano i certificati di alcuni consoli. Per rendere più difficile la cosa, dopo che nell'ultimo semestre la cifra elevata dell'aggio aveva naturalmente determinato un movimento maggiore del solito in questo senso, io ritirai ai consoli l'incarico di verificare i titoli, e pel semestre imminente non si ammetteranno i pagamenti a Parigi se non che i *coupons* i cui titoli

saranno presentati ai nostri delegati. Quest'operazione però, fatta su grandi masse, finchè l'aggio è stato elevato, ha dato certamente dei risultati di qualche valore; ma, dico, non potrei assicurare la Camera che qualche frode, ed anche molte frodi, non l'abbiano accompagnata.

Ciò non ostante io ho qui le cifre che possono dare un'idea dei risultati ottenuti.

Nel gennaio 1867 si pagarono 41 milioni; nel luglio 1867 (ed è da notare che questo pagamento si faceva nel tempo della Esposizione di Parigi, in cui una massa infinita di persone accorrevano in quella città) si pagarono 46 milioni. Nel gennaio 1868 la cifra è notevolmente diminuita, e non è ancora liquidata, ma è tra i 40 ed i 42 milioni. Vedremo quale sarà il risultato del luglio, pel quale, ripeto, ho prese cautele anche maggiori; ma io credo che il risultato del luglio si possa dire *a priori* darà una cifra molto minore per la semplicissima ragione che l'aggio non è più al 15 ma è disceso al 6 e mezzo od al 7.

Tornando ora all'argomento del quale io discorrevo in principio, ricorderò alla Camera, come fu avvertito ieri dal mio onorevole contraddittore, che io accennai soprattutto a ragioni di convenienza le quali consigliavano di adottare il partito da me proposto. Veramente forse non mi espressi abbastanza esattamente; io intesi ragioni di tornaconto; io intesi dire come all'Italia tornasse conto di adottare un simile provvedimento. Stando le cose come ho accennato, essendo difficile che i detentori di rendita italiana vogliano intestare le loro cartelle al nome d'individui lontani e stranieri, ed essendo d'altronde probabile che molti stranieri, per poter guadagnare nelle speculazioni di Borsa, non trasformerebbero i titoli al portatore in cartelle nominative, a me pare evidente che l'aggravio che potrebbe risultare alle finanze da questa misura potrebbe essere assai poco significante.

In una delle mie relazioni alla Camera io lo valutavo a due o tre milioni.

Da un'altra parte, signori, questo, diciamo pure, meticoloso modo di riconoscere e di mantenere i nostri impegni non potrà produrre altro effetto che quello di accrescere notevolmente la fiducia nel Governo e nello Stato italiano. L'aumento della fiducia, prego la Camera di considerarlo, ha pel Governo e per i cittadini risultati abbastanza importanti perchè si debba pesare bene un atto qualunque che possa in questo senso avere influenza.

Dacchè ho l'onore di essere ministro delle finanze, la Camera ha meco veduto che il corso della rendita è aumentato di dieci punti; il che vuol dire più del 20 per cento. La cifra dell'aggio dal 15 è discesa al 6 e mezzo per cento od al 7. Se si vuol considerare bene il risultato di questo fatto, esso è importantissimo per i nostri connazionali. Non credo di andare errato gran fatto ritenendo che non vi sono in Italia meno di tre

miliardi e mezzo di capitale nominale di rendita consolidata in mano d'Italiani.

Signori, l'aumento di dieci punti su questo capitale vuol dire niente meno che un guadagno di 350 milioni in mano dei nostri connazionali. E se la deliberazione di tassare per ritenuta tutta intera la rendita producesse all'estero un ribasso, cosa che non è impossibile, che ne avverrebbe?

Mi si dirà che la tassa è già scontata, che evidentemente il rialzo dei dieci punti è al netto di quel ribasso che la tassa potrebbe produrre. Io dico il vero, signori, di questo dubiterei. Vi prego di tener dietro un momento ai fatti.

È vero che la Camera, nella legge del macinato, deliberò la ritenuta sulla rendita; ma io vi rammenterò come il rialzo non fosse in quell'occasione quale si aspettava da quel voto. E questo si spiega appunto colla ritenuta. Ma il rialzo seguì immediatamente; e ciò era pure naturale. Nell'accettare la ritenuta davanti alla Camera, io aveva fatta qualche riserva.

BEMBO. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* D'altra parte il Senato non aveva ancora deliberato, ed in una precedente occasione esso aveva già dimostrato di non dividere l'opinione di questo ramo del Parlamento. Se adunque in qualche modo la tassazione potè essere in parte scontata, egli è evidente che il dubbio sul risultato finale rimase.

La probabilità che questa tassazione non riuscisse fino in fondo, rimase nell'animo di molti, e quindi avvenne che la tassa non fosse scontata interamente.

Or dunque, signori, se l'attuale deliberazione, la quale evidentemente, salvo l'approvazione del Senato, è definitiva, verrà a togliere qualunque speranza di esonerarsi dalla tassa ai creditori stranieri, nulla è più facile che voi vediate un ribasso di qualche punto nei valori della rendita.

Il conto è facile a farsi. Due punti saranno subito 70 milioni di meno nelle tasche dei contribuenti italiani. Ecco quello che io non posso dissimulare alla Camera.

Ma parliamo un momento dell'aggio.

La Camera non ha dimenticato la lunga discussione fatta qui sul corso forzoso. La Camera ricorda come avendo l'aggio al 15 per cento, l'onorevole Rossi valutasse una perdita annua di 300 milioni per la nazione italiana. Io non divisi l'opinione dell'onorevole Rossi; ma mi permisi anch'io di fare qualche calcolo su questa perdita.

Sul miliardo di carta, che è press'a poco in circolazione nel regno, la diminuzione dell'aggio dell'8 per cento ha prodotto, secondo me, un guadagno di 80 milioni nelle mani dei detentori di questa carta circolante.

Ognuno sa, e l'esperienza lo ha manifestamente provato, come l'abbassamento degli aggi dipenda dal

movimento dei pubblici valori: a misura che la rendita s'innalza, l'aggio diminuisce. Ora, se con questo nuovo ribasso della rendita l'aggio tornasse ad aumentare, voi vedete, signori, quante nuove perdite si produrrebbero in mano degli stessi Italiani.

Un'altra osservazione mi occorre di fare, o signori; io credo che sia un assioma che non ha bisogno di dimostrazione, che il progressivo diminuirsi dell'aggio condurrà solo alla possibilità di togliere il corso forzoso; e il rialzo dell'aggio sarà un nuovo allontanarsi da questo desiderato momento.

Voi dunque non vi meravigliate, se io faccio ogni sforzo per indurre la Camera a non fare un passo, il quale avrebbe, secondo me, così gravi inconvenienti, e il quale del resto non darebbe luogo a una spesa significativa quando la Camera accettasse le mie proposte.

L'onorevole Bembo nell'ultima adunanza diceva, che io con questo emendamento veniva a rimettere in questione cose ormai dalla Camera deliberate. Io non avrò che poche parole a rispondere all'onorevole Bembo; egli dovrà ricordarsi come, allorchando venne in deliberazione l'articolo 24, mi pare, della legge sul macinato, io facessi delle riserve molto estese sopra questa proposta, come io dichiarassi intendere (né alcuno sorse a contraddirmi) che coll'applicare alla rendita pubblica una disposizione della legge vigente sulla ricchezza mobile, la Camera non si precludeva la via a modificare in quel modo, che essa avesse meglio creduto, le leggi stesse che regolano in Italia l'imposta sulla ricchezza mobile.

Del resto, che questi miei pensieri siano, per forza della loro verità, riusciti in qualche modo a muovere la stessa Commissione della Camera, ve lo prova questo stesso articolo 4, a cui io propongo un'aggiunta; perocchè la Commissione vi propone con quell'articolo di esentare dalla tassa di ricchezza mobile gli interessi del debito che lo Stato ha verso la nazione inglese, ed ha ragione; quel debito dev'essere sacro all'Italia, quel debito ricorda il momento, in cui il Piemonte fece il primo passo verso la grandezza della nazione italiana.

Io non mi estenderò su questo proposito; però, prendendo la quistione dal punto di vista della tassa, io mi domando: qual differenza ci è tra un Governo estero il quale ha prestato dei danari al Governo italiano, ed un portinaio svizzero o francese che non ha fatto altro che affidargli i suoi capitali? Questa differenza io non la vedo.

Io quindi, confermando la proposta della Commissione, ritengo che per essere logici, per essere coerenti, bisogna esenerare dalla tassa i portatori stranieri di rendite nominative.

Ieri da un onorevole preopinante fu addotto l'esempio dell'Inghilterra.

Io non ho esatte informazioni sopra lo stato delle cose in Inghilterra, però non credo che esse stiano precisamente nel modo, come accennava l'onorevole Arri-

vabene; ma, per altro, se io non sono male informato, esse stanno in maniera da appoggiare, ed appoggiare fortemente, il mio concetto.

L'Inghilterra dal 1803 al 1842 ha rimborsato sempre la tassa dell'*income tax* ai detentori stranieri del suo consolidato. Nel 1842 credo che, almeno in diritto, quest'uso cessasse, e che si cominciasse a fare la ritenuta anche sugli stranieri; ma la situazione dell'Inghilterra è ben lungi dall'essere quella dell'Italia. Finchè vi poterono essere stranieri detentori di debito inglese, l'Inghilterra restituì la tassa agli stranieri, e quando nel 1842 essa tolse dalle sue leggi questo diritto ai medesimi, il debito inglese, il quale del resto era stato creato nel paese, era oramai rientrato nel paese medesimo. E diffatti, signori, io trovo giusta la cosa, imperocchè una volta che il debito è rientrato, ed una volta che esso è stato sottoposto alla tassa, e la tassa è scontata nel prezzo stesso della rendita, è naturale che anche lo straniero che va in Inghilterra a comprarne e che la compra con la tassa scontata, continui a sopportare la tassa medesima. Ma, ripeto, non è questa la situazione del regno d'Italia. In Italia, senza dubbio, molta della rendita pubblica è rientrata in questi ultimi anni, pure, nonostante, più di un quinto è sempre in mani straniere e, quel che è più, sulle contrattazioni che si fanno all'estero si regola il saggio della rendita nel nostro paese.

Ma io non voglio più lungamente tediare la Camera con questa lunga discussione.

Io ho inteso spiegarle francamente l'animo mio. Io ho inteso dimostrarle come la proposta che io le feci contribuirà al progressivo elevarsi della fiducia nel nostro paese. Io ho inteso dimostrarle, d'altronde non ne aveva bisogno, quanto sia per noi importante il riacquisto di questa fiducia. Qui mi fermo: spero di aver portata la persuasione nell'animo degli onorevoli miei ascoltatori, e mi rimetto intieramente alle loro deliberazioni.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggero.

RUGGERO F. P. Le parole che il signor ministro profferì l'altra volta che trattò questo tema e quelle che ha dette stamani mi sembrano degnissime di grande attenzione, imperocchè sebbene egli abbia detto che non voleva entrare nella questione di diritto, tutti i suoi ragionamenti si raggarono, senza che se ne fosse avveduto, unicamente sulla questione di diritto.

Prima di fare il mio breve ragionamento io comincerò coll'affermare che, come uomo di legge, porto opinione che si possa imporre tassa anche sulla rendita posseduta dagli stranieri.

Dopo questa mia affermazione io ragionerò a questo modo sulle cose che il ministro diceva.

La questione che si può perdere la fiducia è una questione che si attiene al diritto, imperocchè una

delle due: abbiamo noi il diritto di imporre sulla rendita o non l'abbiamo? Se non abbiamo il diritto d'imporre sulla rendita posseduta dagli stranieri al pari che su quella posseduta dai nazionali, allora certamente mancherà la fiducia in noi, se la sottoporremo a tassa: imperocchè si giudicherà che noi siamo ingiusti verso i nostri creditori e manchiamo ai patti. Il difetto di fiducia segue sempre le azioni non rette e le arbitrarie.

Ma la fiducia non ci mancherà, se noi sottoporremo ad imposta tanto la rendita posseduta dai nazionali, quanto quella che è posseduta dagli stranieri, quando è certo che ne abbiamo il diritto e che noi usiamo quel nostro diritto, nè facciamo offesa ad alcuno.

S'intende bene che, se non si mette alcuna imposta sulla rendita, essa cresce di prezzo. Ma, se noi crediamo che l'imposta si debba ordinare anche sulla certezza che il prezzo scemerà, non ne viene certo la conseguenza che, francando la rendita posseduta dagli stranieri, questa diminuzione non avverrà. La diminuzione del prezzo è la conseguenza dell'imposta sulla rendita, non dell'imposta sulla rendita posseduta dagli stranieri.

La questione di diritto in questa materia l'enuncierò senza risolverla. È noto che ogni nazione ha il diritto d'imporre tributi sopra i suoi sudditi: che alcuni può imporne sopra gli stranieri che temporaneamente dimorano nel suo territorio: e finalmente sulle cose che stanno nel territorio.

È ricevuto in giurisprudenza che le cose mobili si presume che stieno nel luogo, ove ha domicilio chi ne è proprietario. Questo principio si applica maggiormente ai crediti che sono una proprietà incorporale che non ha veramente alcun luogo, ove veramente si poggia.

Però questa massima non può essere sempre vera in quanto ai crediti, poichè nelle relazioni col debitore, bisogna rammentarsi che il domicilio del debitore è il luogo d'onde deve partire la cosa dovuta.

Anche la stessa massima, che le cose mobili corporali si presume che stieno nel luogo, ove abita il possessore, è soggetta ad eccezione, quando in realtà si trovano in un altro paese. È nota la diversità di opinione tra due giureconsulti olandesi di molta fama, i Voet padre e figlio.

Quest'ultimo osservava (e la sua sentenza è stata adottata da tutti) che le cose mobili sono spesso soggette alla legge del luogo, ove realmente si trovano. Si allega l'esempio di grani che stieno in un paese, ma che appartengano ad uno straniero. Se lo statuto del luogo ove stanno ne vieta l'estrazione, lo straniero reclama invano il diritto di esportarli come appartenenti a lui. Io conchiudo da ciò che questa non è una questione di convenienza, ma una questione di diritto, e pareva a me che fosse della dignità del Parlamento

non pronunziare su questa materia, senza prima fare risolvere, direi, ufficialmente, la questione di diritto. Imperocchè tre casi possono esservi: o noi abbiamo pienissimo il diritto d'imporre tasse sulla rendita posseduta dagli stranieri: o noi non l'abbiamo punto: ovvero che il nostro diritto fosse dubbio: se fosse dubbio, io propenderei per non mettere imposizione. Il signor ministro allegava l'esempio degli Americani e ragionava molto a lungo come colà si è fatto sulla utilità, o sulla convenienza che è la sola maniera in cui si suole colà ragionar di finanza. Ma non dimentichiamo che noi siamo rappresentanti di un popolo italiano, ai quali non manca mai quello che altri motteggia sotto il nome di poesia: e che non è altro se non un rigido esame della giustizia della operazione, e la generosa risoluzione di risolvere il dubbio a danno nostro, quando della risoluzione siamo arbitri noi soli.

Rammentiamoci, o signori, che noi rappresentiamo il debitore, e se noi abbiamo qualche volta la potestà di dare la legge al nostro creditore, noi non dobbiamo darla se non nel caso che la nostra legge è tra gli stretti termini del giusto: poichè se noi dubitassimo di avere questo diritto, allora non so quale sarebbe la risoluzione di un Parlamento italiano, in cui l'onore e la volontà di osservare i patti va sempre innanzi a qualsivoglia interesse.

Dunque se faremo studiare la questione da uomini competenti; noi procederemo con quei rispetti che ad uomini gravi si convengono. Ma avendo confidato questo mio dubbio ad un rispettabile uomo che siede in questa Camera, egli mi diede del *neofito*, e disse che io, sebbene vecchio, bamboleggiavo (*Harità*), imperocchè egli afferma che il Parlamento sa tutto e può decidere di ogni materia. Ma io confesso l'ignoranza mia, che non mi fa vedere le cose a questo modo.

Intendo bene che un Parlamento, in cui sono rappresentate tutte le scienze, e siedono le principali intelligenze del paese, ha molti uomini competenti a decidere tutte le questioni, ma io nego a ciascuno l'oniscienza ed il diritto di rispondere ad ogni dubbio.

Però sembra a me che sarebbe della nostra dignità il fare esaminare questo caso, o da uno dei corpi dello Stato, come a dire il Consiglio di Stato, o quella Commissione che vi è presso il Ministero degli affari esteri, oppure di farla esaminare dai giureconsulti che siedono nella Camera. (*Rumori a sinistra*)

E dopo la loro risoluzione la questione è finita. Imperocchè se essi decideranno che la nazione debitrice non ha diritto d'imporre tassa sulla rendita del debito pubblico posseduta dagli stranieri, allora è chiaro che su quella rendita non si può far la ritenuta, salvo agli stranieri a provare in modo non dubbio che la rendita era loro prima che fosse ordinata la imposta.

Se i giureconsulti dichiareranno che la imposta tocca

ipso jure tutti i possessori di rendita indistintamente, allora non vi è nemmeno bisogno di una particolare risoluzione del potere legislativo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Comin.

COMIN. Come la Camera vede, per quanto sia negata, la questione di diritto risorge. L'onorevole ministro delle finanze colle considerazioni che egli ha svolte è sempre andato a finire nella questione di diritto; la stessa questione di convenienza nel modo con cui egli l'ha posta, ha terminato col tradursi in un appello alla questione di diritto.

Per me la questione di diritto non esiste, è risolta. Io non mi dilungherò nelle considerazioni legali, guarderò al fatto.

La legge costitutiva del Gran Libro dice: «Le rendite segnate nel Gran Libro non potranno mai in verun tempo, per qualunque causa anche di pubblica necessità, venire assoggettate ad alcuna *speciale* imposta, e il loro pagamento, ecc... »

Quando è dimostrato adunque che questa non è un'imposta speciale, per me la questione di diritto è risolta. L'imposta speciale non può essere permessa, e si capisce, perchè esagerando un'imposta speciale si finirebbe con distruggere il debito, e mandare a casa il creditore.

L'imposta che noi oggi stiamo discutendo è un'imposta sulla ricchezza generale del paese, noi colpiamo una ricchezza nostra, e per me non vedo quali ragioni di diritto ce lo possano impedire.

L'onorevole ministro delle finanze ci ha parlato di una questione di convenienza come l'ha chiamata dapprincipio, e poi, correggendosi, di *tornaconto*. Egli ha citato un'autorità grande al certo, il ministro delle finanze d'America Mac-Culloch.

Se non gli dispiace però io gli citerò un'autorità che nè egli, nè i possessori di rendita francesi mi potranno al certo rifiutare; gliela citerò appunto per la parte che riguarda la convenienza di colpire i titoli di rendita pubblica senza distinzione, per la parte del *tornaconto*.

È un illustre economista francese e grande scrittore, il signor de Parieu vice-presidente del Consiglio di Stato in Francia, una delle più considerate notabilità finanziarie di quel paese. Egli dice nel suo trattato sulle imposte:

« Noi non ci arresteremo dinanzi al timore di vedere gli interessi dello Stato gravemente percossi da una tassa che andasse a colpire le rendite di fondi pubblici, o di qualunque altro interesse o debito, o capitale, astrazione fatta da qualunque particolarità relativa o tale o tal'altra legislazione nazionale.

« La Gran Bretagna così versata nella scienza e nella pratica del credito, » e con questo intendo di rispondere all'onorevole mio amico Arrivabene, « non si è arrestata dinanzi ad una simile obiezione nell'ordinare il suo *income-tax*. L'indispensabile « e qui prego

l'onorevole ministro di considerare bene queste parole, » l'indispensabile garanzia dovuta ai creditori dello Stato, astrazione fatta da qualunque legge particolare, è l'eguaglianza di trattamento per rapporto a situazioni ed a titoli analoghi ai loro. »

Quando adunque noi facciamo a tutti i creditori dello Stato una situazione eguale, quando li parifichiamo, noi non manchiamo a nessuna norma di giustizia nè di convenienza.

L'onorevole ministro delle finanze mi pareva preoccupato da questo pensiero; egli diceva: dobbiamo noi colpire gli stranieri, i quali hanno questa rendita, se bene non sieno cittadini dello Stato?

Ma io, spingendo un po' il principio contenuto in questo suo timore, vorrei domandare all'onorevole ministro delle finanze, se egli ha forse intenzione di presentare un progetto di legge, inteso ad esentare dall'imposta gli stranieri che posseggano beni stabili nel regno.

Io davvero non lo credo. Perchè adunque la differenza?

Avvi poi la questione del *tornaconto*; l'onorevole ministro, parmi che si preoccupasse del danno che avrebbe prodotto sui valori pubblici quest'imposta.

Io non ho questo timore; quando noi per 50 lire diamo il 4,60 d'interesse, offriamo, cioè, al denaro un impiego d'oltre al 9 per cento coi prezzi d'oggi, stia pur sicuro il signor ministro che, vedendo le nostre finanze vicine ad assestarsi, sarà maggiore il numero di coloro che compreranno la nostra rendita che di quelli che la venderanno.

Potrà quest'imposta recare forse un fuggevole danno che durerà qualche giorno, ma io non credo che possa colpire in modo permanente il nostro credito.

Del resto sono tre anni che stiamo discutendo questa questione; la Camera la decise due anni or sono, ed essa è già scontata e scontatissima su tutte le Borse, perchè è noto che una tale imposta si andava a porre. Nè al tasso odierno della rendita vi può essere ragionevole timore di deprezzamento.

L'onorevole ministro delle finanze ha avuto la bontà di attribuirmi un'obiezione che io non aveva fatta.

Non ho detto che il suo emendamento fosse inattuabile, perchè gli stranieri non potrebbero più vendere la loro rendita, e quindi s'immobilizzerebbe una parte di consolidato. Ben lungi da ciò, io convengo con lui sino ad un certo punto, che la rendita immobilizzata reca un vantaggio al credito. Io mi sono riferito unicamente alla questione delle frodi che questa sua eccezione produrrebbe, frodi alle quali egli non crede, ma che per me sono inevitabili.

Egli dubita che i possessori di rendita consegnino i loro titoli effettivi perchè s'intestino a grandi case bancarie estere. Io non ho nessun dubbio su questo; io credo che qualunque possessore di rendita ha più

fiducia sopra un *buono di cassa* di un grande banchiere che non quasi sopra la rendita di uno Stato qualunque; un *buono di cassa* della casa Rothschild, il quale garantisce una data rendita, ha una sicurezza per lo meno uguale a quella di qualunque Stato d'Europa.

Questo per me non forma oggetto d'incertezza.

Un'altra osservazione ha fatto l'onorevole ministro a proposito degli effetti della sua amministrazione, mi parve, sulla rendita pubblica. Egli, con una compiacenza che sarebbe legittima qualora poggiasse sul vero, ha osservato che la rendita si è elevata di 10 punti, dacchè egli siede su quei banchi, e che l'aggio è diminuito dal 15 all'8 per cento. Mi dispiace, ma io debbo assolutamente (per quanto le mie parole possano avere autorità) togliere quest'illusione all'onorevole ministro delle finanze. Io gli debbo dire che la situazione della rendita, come era nel novembre, nel dicembre e nel gennaio non era normale, era qualche cosa d'assurdo. Non erano stati che gli sforzi combinati di una speculazione nemica ed ostinata che avevano portata la rendita al 42.

Vi fu di più; vi sono stati i fatti di ottobre che hanno pesato sui corsi.

Se l'onorevole ministro delle finanze voleva trovare una situazione paragonabile a quella d'oggi, avrebbe dovuto ricercarla prima dei fatti di ottobre. Io lo prego di vedere a quale saggio era la rendita in luglio ed agosto, a quale saggio era allora l'aggio dell'oro, e così stabilire un confronto. Quella sarebbe una situazione paragonabile con quella che abbiamo oggi.

Quanto alla questione delle cedole, egli ci ha dato, come io ne lo aveva pregato, la tabella dei *coupons* che si sono pagati in Francia e le differenze relative; ma quello che non ci ha dato e non ci poteva dare (e che io, del resto, non gli ho domandato), è la tabella di quanta rendita che era all'estero, in questi due anni, è rientrata in Italia.

Questo, l'onorevole ministro delle finanze lo potrebbe sapere, approssimativamente almeno, interrogando gli agenti di cambio delle grandi piazze italiane; io però credo di non andare errato, affermando che oltre 60 milioni di rendita, sono rientrati in Italia in questi due anni. Le piazze di Napoli, di Genova, di Torino e di Milano, assorbono una quantità straordinaria di rendita che era prima all'estero. Ed una prova che questa rendita venne dal di fuori, sta in ciò che le cedole portano ancora il bollo dell'amministrazione francese.

E questa grande quantità di rendita che dall'estero passò in Italia da due anni, spiega perchè nella tabella dei *coupons* pagati a Parigi, la differenza fra il primo semestre 1866 e il primo semestre 1868, non sia così enorme come dovrebbe apparire, e come ha dovuto essere in realtà.

E pensando ad un'altra osservazione dell'onorevole ministro, bisogna pur dire, che il raffronto che egli ha

voluto cavare dall'eccezione fatta dalla Commissione pel prestito inglese 1854, non può in nessun modo essere accettato. Naturalmente la Commissione doveva fare, ed ha fatto benissimo, a mio avviso, una eccezione pel prestito inglese del 1854. Là si trattava, o signori, di un vero prestito fatto da Governo a Governo; di un prestito contratto all'estero coll'intromissione di un Governo amico, al 3 per cento alla pari. Era questione di altissima convenienza; saremmo venuti meno al nostro decoro; avremmo fatto torto alla nostra parola se avessimo agito diversamente.

Ma il caso presente è assai diverso. Qui si tratta di stranieri, che sono venuti spontaneamente a cercare il collocamento dei loro capitali in Italia, l'hanno trovato al 7 e mezzo per cento, mentre in nessun'altra piazza d'Europa avrebbero rinvenuto un impiego che oltrepassasse il 5 per cento, e mentre, qualunque collocamento avessero trovato, non avrebbero mai potuto esimersi dal pagare, direttamente o indirettamente, per esso una imposta.

Per tutte queste ragioni, io insisto nel respingere l'emendamento dell'onorevole ministro, e mi associo, ove faccia d'uopo, alla questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Bembo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cittadella ha facoltà di parlare.

CITTABELLA. Mi parve avere inteso a chiedere la chiusura, ed io non vorrei annoiare la Camera.

PRESIDENTE. Ma, se s'intende chiedere la chiusura della discussione, io pregherei quelli che la domandano ad alzarsi per appoggiarla.

(La chiusura è appoggiata.)

CITTABELLA. Sembra a me...

PRESIDENTE. Ma scusi; adesso la chiusura, dopo la sua mozione, è stata appoggiata.

CITTABELLA. Perdoni, non aveva inteso.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io vorrei dire alcune parole in risposta alle osservazioni dell'onorevole Comin. Veramente crederei di poter rispondere a tutto, ma non vorrei abusare della pazienza della Camera; quindi mi restringerò a poche parole.

Dirò in primo luogo, che io ho inteso sempre di non entrare nella questione di diritto: sulla questione di diritto conservo le mie opinioni personali, i miei dubbi; non divido la sicurezza dell'onorevole Ruggero, ma soprattutto non credo che, per avere il diritto assoluto di fare una cosa, sia sempre bene di farla. In questo non vado assolutamente d'accordo coll'onorevole Ruggero, forse neanche coll'onorevole Comin. Ma di questo non parliamo.

Non potrei ammettere il paragone che faceva l'onorevole Comin tra le proprietà possedute da uno straniero in Italia ed un prestito fatto alla nazione. E non

potrei ammetterlo per la semplice ragione che il Governo è costituito e riscuote le tasse per tutelare la proprietà: quindi il proprietario paga una tassa appunto in ragione dell'interesse che egli ha di essere tutelato dal Governo. Mi permetta l'onorevole Comin, ma io non so persuadermi che il creditore che ha prestata una somma non abbia il diritto che questa somma sia guarentita intatta, senza essere obbligato a pagare una tassa per ottenere cotesta garanzia, mi pare che ci sia una differenza enorme.

Un'altra cosa mi preme di notare. L'onorevole Comin mi ha accusato d'aver con personale compiacenza notato ed essermi attribuito a merito il rialzo di dieci punti conseguito dalla nostra rendita. Se ho detto che questo è accaduto dacchè ho l'onore di reggere il portafoglio delle finanze, protesto altamente che non ho inteso d'attribuire questo risultato nè alle povere mie fatiche, nè al mio debole ingegno; l'ho attribuito e l'attribuisco unicamente all'attitudine che ha preso la Camera, la quale ha mostrato la più grande risoluzione nel voler ristorare le finanze.

A questo solo è da attribuire il progressivo rialzo dei pubblici valori, il quale rialzo, se la Camera persevererà nella sua risoluzione, non esito ad annunziarvi che andrà sempre aumentando.

Non ho dunque inteso di fare un elogio a me stesso contro questa supposizione: protesto altamente.

COMIN. È naturale.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. L'onorevole Comin ha riconosciuto di non avermi domandato quanta rendita fosse rientrata in Italia e quindi non ho avuto occasione di rispondere su questo punto importante.

Non è però che io fin da molto tempo non avessi cercato tutti i modi di constatare, come stessero, i fatti a questo riguardo, e le mie informazioni mi condussero, presso a poco, al risultato enunciato dall'onorevole Comin. È un fatto che una grossa partita di rendita è venuta rientrando in Italia da un anno e mezzo o due anni a questa parte, e che presso a poco si può valutare ad un miliardo e duecento milioni di capitale nominale. Questo è un fatto positivo. È su questo fatto, che ho ommesso di spiegarmi con sufficiente chiarezza, che io mi sono fondato per dire che una gran parte della rendita pubblica è rientrata nelle mani degli Italiani, che gli *alti* e *bassi*, in materia di rendita pubblica, affliggono principalmente i cittadini stessi del regno d'Italia.

Non voglio estendermi maggiormente per non tediarla la Camera.

LOVITO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

SINEO. Ho domandato la parola, signor presidente.

PRESIDENTE. È stata chiesta ed appoggiata la chiusura. Prima di metterla ai voti...

BEMBO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Avrà la parola contro la chiusura. Ma prima mi permetta di comunicare alla Camera due proposte che vennero al Seggio. Una è del deputato Sineo nei seguenti termini:

« La Camera, considerando che la questione sollevata coll'emendamento del signor ministro è stata discussa e decisa in occasione del progetto di legge sul macinato, passa all'ordine del giorno. »

È dunque una questione pregiudiziale.

L'altra proposta del deputato Ruggero è la seguente:

« La Camera sospende di deliberare sull'articolo 4 della proposta della Commissione, ed incarica il ministro di far studiare da una Commissione di giureconsulti o dal Consiglio di Stato, se si abbia diritto di sottoporre ad imposta la rendita posseduta dagli stranieri. »

LOVITO. Domando la parola contro questa proposta.

PRESIDENTE. Chieggo prima di tutto, se sia appoggiata la proposta del deputato Sineo.

LOVITO. Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vorrebbe prima svolgerla?

LOVITO. Perdoni, signor presidente, io ho chiesto la parola per una mozione d'ordine, e non intendo di rinunziarvi.

SINEO. Io ritengo di aver diritto di svolgere la mia mozione prima che sia posta a partito.

PRESIDENTE. Appunto, il regolamento lascia in facoltà di chi fa una proposta di far uso del diritto di svolgerla.

Ma però chiedo se sia appoggiata la proposta del deputato Ruggero da lui già svolta.

(Non è appoggiata.)

Così la cosa resta semplificata. (*Si ride*)

Ora l'onorevole Sineo ha facoltà di sviluppare la sua proposta pregiudiziale.

LOVITO. Ho domandato la parola per una mozione d'ordine.

SINEO. L'onorevole ministro delle finanze...

LOVITO. Domando la parola per una mozione d'ordine. Signor presidente, abbia la bontà di dare una risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine. Indichi quale è questa mozione.

LOVITO. In una discussione, la quale ha assunto queste proporzioni, noi non abbiamo ancora inteso l'avviso della Commissione. La Commissione, la quale in varie circostanze...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Lovito: ma questa non è una mozione d'ordine. Ella solleva una questione, la quale in due parole è risolta. L'onorevole relatore ha già fatto cenno al banco della Presidenza del suo intendimento di parlare quando sarà chiusa la discus-

sione; il che è appunto conforme alle consuetudini della Camera. Dunque non occorre intrattenerci di più su questo proposito.

LOVITO. Ora un'altra osservazione, la quale vedrà che sarà una mozione d'ordine.

La domanda che io faceva, era collegata anche a voto che la Camera non è guari d'ora all'articolo 24 della legge sul macinato. Molti votanti accettarono quella deliberazione come un temperamento di quella legge, come un correttivo, come una condizione *sine qua non* della legge sul macinato. Dico molti i quali appartenevano e alla Commissione che siede ora sul banco, ed alla Commissione della legge sul macinato. La Commissione medesima si esprimeva in questi termini:

« Occorre di ricordare che nessuna eccezione può essere opposta al pagamento della tassa dai possessori esteri della nostra rendita, poichè l'articolo 6, lettera e, della legge 14 luglio 1864, numero 1830, dice a chiare note che sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato i redditi non fondiari che si producono nello Stato o che siano dovuti da persone domiciliate o residenti nello Stato. »

PRESIDENTE. Ma nemmeno questa non è una mozione d'ordine; è invece una questione pregiudiziale, che ella oppone alla proposta del Ministero.

LOVITO. Perdoni: io intendo di richiamare l'attenzione della Camera...

PRESIDENTE. Cotesta questione pregiudiziale fu già proposta dall'onorevole Bembo, ed ora viene sotto altra forma dall'onorevole Sineo, il quale deve appunto svolgerla.

LOVITO. Io intendo di pregare la Camera di discutere e risolvere prima la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Che la questione pregiudiziale debba discutersi prima della questione in merito, questo sta bene in massima; ma conviene osservare che ciò non si può sempre fare quando la questione pregiudiziale viene ad intromettersi a metà della discussione principale; vede l'inconveniente che ci sarebbe, se si dovesse sospendere la questione in merito per decidere sulla prima, e riprendere poi l'altra con grave perdita di tempo.

LOVITO. Allora chiedo di parlare sopra la sola proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Ora debbo dare la parola al deputato Bembo che l'ha chiesta contro la chiusura, perchè la Camera deve ritenere che la chiusura è stata appoggiata.

Il presidente non può fare a meno che di dare la parola ad un oratore che parla contro la chiusura, e poi ad un altro che parla in favore.

BEMBO. Veramente io ho domandato la parola fin da ieri, avendo io fatto una proposta...

PRESIDENTE. Perdoni, non basta fare una proposta verbalmente, ma bisogna scriverla e inviarla al seggio

della Presidenza. Ella l'ha soltanto annunciata a voce, ma non l'ha formolata in iscritto.

BEMBO. Per farla più breve, mi unisco a quella dell'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura, ben inteso riservata la parola all'onorevole Sineo, per svolgere la questione pregiudiziale, ed al relatore per esporre il parere della Commissione.

NISCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova la chiusura è adottata.)

La parola spetta all'onorevole Sineo.

SINEO. Per quanto mi rincresca che l'attuale discussione non possa essere più largamente sviluppata, mi atterrò strettamente ai limiti che mi sono imposti, sottoponendo alla Camera alcune considerazioni intorno alla questione pregiudiziale.

L'onorevole ministro delle finanze, nel primo suo discorso, ricordava le generose parole di quel ministro degli Stati Uniti d'America, il quale diceva che negli obblighi verso gli esteri bisogna essere non solo giusti, ma anche rigorosi, e che nel dubbio si deve decidere a loro favore.

Io vorrei che lo stesso delicato sentimento fosse manifestato dall'onorevole ministro, quando si tratta d'eseguire e d'applicare lo Statuto. Con grande saviezza gli autori dello Statuto hanno decretato che non si potrebbe riproporre nella stessa Sessione una questione, sulla quale la Camera avesse dato il suo voto. Io vorrei che non si cercasse con sottili argomenti di velare la ritrattazione che si vorrebbe fare; atteniamoci schiettamente allo Statuto; quando una questione è discussa e decisa non si deve tornar sopra di essa nella stessa Sessione.

La questione di diritto, se si potesse l'imposta sulla rendita estendere alle rendite sul debito pubblico possedute dagli esteri, non meno che quella di attualità e di tornaconto, fu discussa lungamente due volte in quest'Aula, e si è deciso nel senso di quell'opinione che l'onorevole ministro, senza volerla trattare, ha tuttavia con bastante chiarezza impugnata.

Io non farò rimprovero al signor ministro d'aver dato il suo consenso ad una disposizione che ripugna alle sue opinioni personali; ma dico che la Camera mancherebbe non solo allo spirito delle leggi fondamentali, ma sommamente alla sua dignità, se a pochi giorni di distanza venisse a prendere una deliberazione che, ai miei occhi, è evidentemente contraria a quella presa antecedentemente.

Signori, la proposta del ministro delle finanze tende a porre il Parlamento in una condizione affatto anormale, affatto insolita, di cui non si trova esempio nel Parlamento italiano, e non sarebbe facile trovarlo in altri Parlamenti.

Il signor ministro ha appalesato lealmente il suo pensiero. Egli ha detto: « in quest'occasione possiamo

agevolare l'accordo dei due rami del Parlamento sopra una questione che fu già discussa e decisa in questo ramo. » Ebbene, signori, è appunto questo che a me pare sommamente sconveniente e contrario non solo alle tradizioni, ma anche alle buone regole parlamentari. Una volta che la Camera ha chiusa la sua discussione sopra un progetto di legge, che l'ha approvato e mandato all'altro ramo del Parlamento, è contrario a tutti gli usi, è contrario ad ogni ragione il trattare nuovamente lo stesso argomento, per accettare anticipatamente modificazioni che l'altro ramo del Parlamento potrebbe proporre, e che noi discuteremo quando le siano proposte. Sino a tanto che pende la questione davanti all'altro ramo del Parlamento, dobbiamo serbare sopra di esso assoluto silenzio.

La Camera ha adottato, senza eccezione, la proposta che attualmente è sottoposta al Senato. Ebbene, noi non dobbiamo cercare nessuna via indiretta per mutare le nostre risoluzioni.

L'onorevole ministro ha creduto di evitare questa specie di contraddizione rammentando alcune sue riserve.

Io riconosco nel ministro il diritto di fare tutte le riserve che crede; ma dirò primieramente che non ho sentito ch'egli abbia fatta riserva di proporre una ritrattazione in nessuna parte del voto che era stato anche da lui esplicitamente dato. Molto meno poi posso trovare conveniente che queste riserve abbiano il loro effetto in questo momento, quando l'altro ramo del Parlamento non ha ancora pronunziata la sua sentenza.

Una volta che ciò che è stato deciso dalla Camera sia passato in legge, vedremo sino a qual punto la legge potrà essere, con ulteriore decisione, d'accordo dei due rami del Parlamento, modificata, ma finchè pende la questione, alte ragioni di convenienza esigono che da noi si taccia, lasciando per ora che la legge abbia la sorte che le è destinata.

E così, signori, mostrandoci fermamente costituzionali ed altamente consci della nostra dignità, credo che risponderemo anche ad un desiderio dell'onorevole ministro, il quale vorrebbe che il credito italiano anche all'estero riprendesse qualche valore.

Nessuno brama più di me di vedere avverato questo pio desiderio dell'onorevole ministro, ma, o signori, io credo che le nazioni hanno credito in ragione della loro dignità.

Siamo conseguenti, logici, mostriamoci forti e risoluti; diamo bando ad ogni sentimento di timidità, e sarà il miglior modo di procacciare rialzo al nostro credito.

Io capisco benissimo che il signor ministro abbia celato in parte il suo pensiero, perchè non è proprio degli uomini di Stato di dir sempre tutto quello che pensano. Io capisco benissimo che, nel desiderio di accarezzare qualche grande capitalista, in questo mo-

mento, ci potesse essere buona intenzione di fare operazioni preventivamente calcolate, oppure in qualche modo iniziate. Ma la Camera non può arrestarsi a queste considerazioni. Essa non può favorire intenzioni che non conosce, e che perciò sfuggono al supremo suo apprezzamento. Noi dobbiamo trattare da potenza come è l'Italia, la quale debbe sentire la sua dignità. Siate sicuri che degli speculatori se ne troveranno sempre, quando loro si offriranno buoni affari, e specialmente quando la nazione avrà ricuperato il credito che debbe essere il frutto di una buona amministrazione.

Per questo, io persisto nella proposta pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco ha pure presentato un emendamento: intende svolgerlo?

NISCO. Lo svolgerò appena sopra di esso si sia pronunziato il signor ministro delle finanze.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io non posso rimanere in silenzio dopo le gravi parole pronunziate dall'onorevole Sineo, il quale, mi sia permesso il dirlo, sembra aver voluto darmi una lezione di diritto costituzionale e richiamarmi alla osservanza dello Statuto.

Io debbo dichiarare che a me non erano ignote le regole di diritto costituzionale che egli si è compiaciuto svolgere, ma dubito che nel caso concreto esse siano veramente applicabili.

L'onorevole Sineo, se non m'inganno, non era presente alla discussione della legge sul macinato, e non ebbe perciò occasione di udire le riserve che io feci allora su questo proposito e che la Camera accettò.

Queste riserve erano basate sopra un fatto che forse è sfuggito all'onorevole Sineo, ed è che io aveva in un'altra legge, già presentata allora, proposto appunto questa disposizione, di cui oggi si discute.

Quando adunque la Camera deliberò l'articolo 24 della legge sopra il macinato, io era nella alternativa o di domandare il rinvio di quell'articolo a quest'altra legge, o di fare delle riserve sopra alcune disposizioni accessorie che non escludevano nè vulneravano il principio allora in discussione, per riprodurle quando si sarebbe discussa quest'altra legge.

Tali riserve non furono impugnate da alcuno; la Camera riconobbe che io aveva ragione di seguire questo sistema, di aspettare, cioè, quest'altra legge, per presentare i concetti miei, e per questo non credo di essere re-larguibile di avere mancato nè al mio dovere di ministro costituzionale, nè di riguardo alla Camera, e molto meno di riguardo al Senato.

Capisco che l'onorevole Sineo, non essendo stato presente e non avendo informazione di tutti i particolari della cosa, potesse avere fatto un giudizio diverso; io perciò ho creduto di dovere constatare i fatti quali erano, dei quali, del resto, mi è testimone tutta la Camera.

L'onorevole Sineo, poi, nel finire il suo discorso, mi ha accusato di timidità. Veramente non credo di meritare quest'accusa, e non insisterò per difendermi.

Finalmente la Camera intenderà come in questo stato di cose io non possa accettare la questione pregiudiziale dell'onorevole Sineo, che è appoggiata anche da altri deputati.

Mi pare che sulla questione che ora ci occupa si possa addirittura votare e levarla di mezzo. (*Segni di assenso*)

La Camera sa oramai il pensiero del Ministero e sa pure che il Ministero si rimette interamente alla sua decisione.

SINEO. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Nisco consiste nell'aggiungere all'emendamento proposto dal ministro delle finanze, dopo le parole *del debito pubblico intestate*, queste altre: *a tutto il 30 novembre prossimo*, e poi il seguito come è nella proposta ministeriale.

L'onorevole Nisco ha la parola per sviluppare il suo subemendamento.

NISCO. Sono lieto di aver prevenuto un desiderio e un concetto dell'onorevole Comin, cioè quello di determinare il tempo in cui l'intestazione della rendita dovesse essere fatta.

Però, prima di sviluppare il mio emendamento, mi permetto pochissime parole in quanto alla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Debbo osservare al deputato Nisco che è stata chiusa la discussione sopra l'articolo. Il signor ministro ha risposto, avendo considerato come un'allusione personale le parole dell'onorevole Sineo; ma se ella vuol rispondere ancora all'onorevole Sineo, l'onorevole Sineo ed altri avrebbero diritto di replicare alla loro volta, e si rifarebbe la discussione.

La prego quindi di restringersi allo sviluppo del suo emendamento.

NISCO. Mi limito a questo: volevo toccare la questione pregiudiziale, perchè, trattandosi di questo argomento, quante volte la questione pregiudiziale fosse ammessa, sarebbe inutile il parlare, ed io nol vorrei con incomodo mio e di chi mi ascolta. Però mi limito, siccome desidera l'onorevole presidente, all'argomento della mia proposta.

L'onorevole Ruggero ha detto che l'emendamento del signor ministro non doveva essere accettato qualora quest'emendamento non fosse riconosciuto giusto legalmente, ed egli ha dichiarato che, come legista, dichiarava giustissimo il principio di potersi tassare la rendita che si appartenga agli stranieri, provato che veramente siano tali. Io riconosco nell'onorevole Ruggero la qualità di eminente giureconsulto, però egli mi permetta che io gli faccia osservare che non so persuadermi come si possa dimenticare un principio fondamentale di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Onorevole Nisco, ella rientra nella discussione generale, non mi costringa un'altra volta a richiamarla alla questione.

NISCO. Dunque io ritenendo che non si possa am-

mettere il principio che uno straniero non appartenente allo Stato possa essere gravato da un'imposta per mantenere lo Stato medesimo, a cui egli non appartiene, io credo sia debito del Governo e sia debito della Camera di stabilire il modo come provare appunto questa condizione di non appartenere allo Stato.

L'onorevole ministro delle finanze ha trovato il modo che egli ha presentato alla Camera, cioè l'intestazione della rendita allo straniero non domiciliato nel regno.

Contro questo principio presentato dal signor ministro delle finanze non si è proposto un altro sistema per provare la rendita che appartiene allo straniero non domiciliato nello Stato, nè si è provato che sia giusto il tassarlo, ma al contrario si è opposta la questione pregiudiziale.

Per discutere l'importanza della proposta dell'onorevole signor ministro con l'aggiunta che io mi sono permesso di presentare, bisogna esaminare, poichè nel campo del diritto non posso entrare, almeno nel campo dei fatti, quale sarebbe la conseguenza che ne verrebbe quando la Camera l'adottasse.

L'onorevole signor ministro ha proposto di ammettere per ragione dell'esenzione il fatto preesistente dell'intestazione; e quando ciò fosse ammesso allora ne risulterebbe per principale conseguenza la mancanza di pronta disponibilità della rendita per coloro che ne sono possessori, ed a mio modo di vedere la sola mancanza di disponibilità nelle forme semplici bancarie costituisce l'elemento principale per cui qualunque vantaggio, qualunque aumento d'interesse che si potrebbe avere non determinerebbe giammai i possessori a rendere relativamente indisponibile, mercè la intestazione, un titolo che è disponibile ad ogni ora, ad ogni momento.

Laonde io fo osservare che qualora all'emendamento del signor ministro si aggiunga la mia proposta, allora avrete, o signori, una grandissima o quasi assoluta persuasione per i detentori stranieri della nostra rendita che non la intesteranno, se non quel piccolo numero che ne fa un cespite inamovibile di famiglia ed ha i mezzi e l'opportunità di compiere la intestazione medesima.

Signori, non è possibile che nelle presenti condizioni de' nostri pubblici valori che sono in movimento nelle Borse d'Europa si possa sospettare che vi sia una grande immobilizzazione di essi.

L'onorevole deputato Comin domandava al signor ministro delle finanze qual è la quantità della rendita investita all'estero e quanta differenza vi è stata fra il pagamento fatto a Parigi in gennaio 1866 ed il presente.

L'onorevole signor ministro ha dato delle risposte all'onorevole Comin, dalle quali si rileva che la differenza non è altro che di 4 milioni. Ma si aggiunge che non si è tenuto in calcolo un fatto molto importante,

ed è quello che noi in questo periodo abbiamo venduto 5 milioni di rendita all'estero per eseguire il pagamento all'Austria, ed un altro milione e 300 mila lire per la strada ligure, ed abbiamo pure voltati al portatore circa 9 milioni di rendita nominativa che appartenevano alla Cassa ecclesiastica, venduti parimente all'estero.

Quindi, se queste cifre si mettono in confronto, si vedrà che non è stato grandissimo l'aumento della rendita pagata all'estero.

Ma aggiungo, o signori, ch'io non dico queste cose perchè non creda che vi sia stata rendita italiana d'Italiani mandata all'estero per essere pagata colà; lo credo, anzi ne ho delle prove, come, ad esempio, quelle che per più di un milione di titoli nell'aprile ultimo sono tornati a Torino da Parigi per essere pagati in Italia, appunto perchè non avevano trovato modo come farsi pagare a Parigi.

Io penso che un Governo previdente, e che ama l'interesse del suo paese, debba trovare ogni modo possibile per impedire che i titoli che appartengono all'interno possano essere mandati all'estero per sottrarsi alla tassa con danno dello Stato. Del pari io penso che cotesto stesso Governo, per risparmiare accuse e calunnie al proprio paese, debba provvedere al modo che nessun peso, nessun carico dello Stato cada sullo straniero, quante volte non viva nello Stato; ed appunto a stabilire un cotal modo tende la proposta dell'onorevole ministro. E quali saranno le conseguenze di questo espediente della intestazione proposto dal signor ministro, e che io, quante volte è accettato il suo emendamento, accolgo? Per valutare tali conseguenze bisogna primamente conoscere quanta è la rendita nostra iscritta all'estero. Questa non eccede ora i 600 milioni; e a me pare che se noi ammetteremo il diritto agli esteri, per sottrarsi alla tassa, di potere iscrivere la loro rendita, questa cifra non molto aumenterà, e forse si assottiglierà, sì a cagione dell'incomodo che porterà questa iscrizione in Italia, sì a cagione delle commissioni che si dovranno sborsare per l'esazione dei pagamenti, sì a cagione delle questioni che potranno sorgere per la qualità del pagamento medesimo, ch'è i titoli nominativi non portano, per legge del debito pubblico, l'obbligo del pagamento *in franchi a Parigi*.

Ma l'onorevole Comin faceva ieri un grave obbietto alla proposta ministeriale. Il ministro delle finanze, egli diceva, con la sua proposta lascia un campo sempre aperto alle speculazioni che in un tempo lontano si potranno stabilire per fare che il pagamento dei *coupons* della rendita si compia sotto nome estero e come intestato ad esteri per sottrarsi alla ritenuta a cagione della tassa che sopra questa rendita preme.

Io era tanto convinto di quanto l'onorevole Comin ieri osservava, che, prima che egli lo dicesse, aveva presentato il presente emendamento, il quale è diretto

appunto a stabilire un termine a questa iscrizione; ed il termine, secondo me, giusto sarebbe quello del 30 novembre, per dare tempo sufficiente agli stranieri che il vorranno di poter iscrivere la rendita.

Coloro poi i quali, passato questo tempo utile, non metteranno in uso il diritto che loro viene dalla presente legge non avranno a dolersi e da strombazzare che si manca agli stabiliti impegni da noi Italiani, i quali siamo tanto gelosi del nostro decoro, che per rispettare fin ciò che sta scritto nel rovescio delle nostre cedole del debito pubblico paghiamo in oro all'estero i *coupons* della nostra rendita pubblica; nè potranno osservare che noi Italiani, che sappiamo sopportare questo gravissimo sacrificio, siamo sì di poco senno e sì poco calcolatori da non saper accettare un sacrificio che al fine, o signori, si risolverà a nostro vantaggio morale, a nostro predominio in quel campo dei veri primati della civiltà.

E davvero da cotesto espediente ne deriverebbe un gran vantaggio morale, tanto per le cose che ha dette l'onorevole ministro delle finanze, quanto perchè credo che sia decoro di una nazione, qual è la nostra, di non poter avere giammai rimprovero di avere mancato alla sua parola, e di avere fatte le spese della nostra costituzione col danno di quei che, sulla fede di questo nostro decoro, ci hanno fatto credito.

Per queste ragioni io credo che il mio emendamento possa essere accettato dalla Camera e dal Governo, che hanno la precipua missione di custodire immacolata la rispettabilità anche a fronte del dubbio. Quando saremo rassodati come l'Inghilterra nel 1842, quando i nostri *renditai* potranno con loro vantaggio disfarsi della nostra rendita, quando avremo la coscienza che nessuno perderà con noi, allora io voterò e propugnerò la tassa ancora sui provati possessori esteri.

Mi pare di avere mostrato abbastanza la necessità di questo mio subemendamento all'emendamento del signor ministro, e mi attendo di sapere dall'onorevole ministro se egli accetta l'aggiunta che io ho proposta.

PRESIDENTE. Se l'onorevole relatore vuole esporre l'avviso della Commissione su queste aggiunte ed emendamenti, io gli do la parola.

SELLA, relatore. Io debbo innanzi tutto dichiarare che nel seno della Commissione non vi fu grande discussione sopra quest'argomento; anzi non ve ne fu punto, imperocchè la Commissione ritenne che la questione fosse decisa dall'articolo 24 della legge sul macinato. Ma, ad ogni modo, poichè una discussione abbastanza prolungata è sorta sopra l'emendamento stato proposto dall'onorevole ministro delle finanze, io credo mio dovere di dire poche parole, sia come manifestazione dell'opinione che vidi generale nell'animo de' miei onorevoli colleghi, sia ancora come manifestazione di alcuni miei pensieri che oserei dire personali.

È fuor di dubbio, signori, che, secondo quanto disse l'onorevole ministro, e dissero altri, la questione di

buona fede si risolve essenzialmente in una questione di diritto. Per conseguenza, noi ci troviamo davanti ad un dilemma, dal quale assolutamente, a mio avviso, non vi è modo di uscire.

Abbiamo noi sì o no il diritto di tassare gli stranieri i quali hanno redditi di ricchezza mobile in Italia? Abbiamo noi sì o no il diritto di tassare i detentori dei titoli del debito pubblico?

Quando queste due cose sieno decise, evidentemente la questione, intorno alla quale discutiamo, è decisa.

Ora, signori, convengo coll'onorevole Ruggero che non tutti sono competenti in quistioni legali, ed io mi dichiaro fra i più incompetenti; ma ad ogni modo chi è investito dell'alto ufficio di legislatore deve pure formarsi un'opinione ed esplicitamente manifestarla.

Ora, nella pochezza delle mie opinioni, non concepisco come non abbiano ad essere tassati i possessori di redditi che si producono in Italia pel fatto che sono stranieri. Capirei la teoria inversa, capirei, cioè, che i cittadini di uno Stato dovessero essere soggetti soltanto alle tasse mobiliari di questo Stato, quando si partisse dalle antiche teorie di sudditanza o di non sudditanza; quando si dicesse, per esempio, il tale perchè suddito del tale sovrano, a lui solo deve pagare l'imposta personale, quindi per suo conto soltanto è tassabile sopra tutti i suoi redditi mobiliari dovunque si producano.

Partendo da cosiffatto ordine di idee gli è chiaro che se non c'è questa qualità di sudditanza che oggi chiamiamo cittadinanza, l'imposta mobiliare non si può riscuotere.

Vi sono altre considerazioni di equità perchè si abbia a ritenere che gli stranieri possessori di ricchezza mobile, i cui redditi si producono in un dato Stato, sieno soggetti alla tassa. Evidentemente lo Stato si adopera, lo Stato fa tutto quanto occorre perchè questi possessori continuino a riscuotere i redditi loro; è giusto, per conseguenza, che a questo Stato, il quale protegge la produzione dei redditi loro, essi contribuiscano qualche cosa per questo servizio.

Ritengo adunque avere uno Stato il diritto di tassare gli stranieri possessori dei redditi che si producono in questo Stato. In tale senso fu fatta la proposta contenuta nel primo progetto di legge sulla ricchezza mobile che presentai alla Camera nel 1862; nell'istesso senso fu sostenuta dall'onorevole Minghetti, che mi succedette, e nello stesso modo si è ritenuto doversi giudicare la cosa dalla Commissione eletta dal Parlamento. Finalmente questo principio venne dalla Camera stessa sancito coll'articolo 5, che cioè sono soggetti alla tassa sulla ricchezza mobile i redditi sia del cittadino, sia dello straniero, quando essi si producono nello Stato.

Quindi è che per parte mia non saprei vedere come si possa invocare dai detentori di titoli del debito pubblico l'esenzione dalla tassa solo perchè siano stra-

nieri. Credo poi che la questione sia stata assolutamente giudicata dai due rami del Parlamento.

Sorge ora un'altra questione: abbiamo noi il diritto di tassare i titoli di rendita pubblica? Ebbene, signori, permettetemi la franca manifestazione della mia opinione a questo riguardo. Io debbo dichiarare apertamente quello che già ebbi a dichiarare nel 1862. Vi parrà strana la mia opinione, ma io la sento così. Io credo che avremmo fatto meglio a non sottoporre alla tassa i redditi del debito pubblico. Credo che per i titoli anteriori al 1863 vi poteva essere almeno dubbio, e per conseguenza, nel caso di dubbio, secondo la mia opinione, non era il caso di esitare neppure un momento. Quindi è che in quello stesso progetto di legge sull'imposta dei redditi di ricchezza mobile che io ebbi l'onore di presentare nel 1862 era proposto esplicitamente che i redditi del Gran Libro dovessero essere esenti da tassa.

L'onorevole Minghetti che mi succedette sostenne questa stessa proposta nel seno del Parlamento; ma fu invano; il Parlamento fu d'avviso contrario, cioè sentenziò che anche i redditi sul Gran Libro dovevano essere soggetti a tassa. Per i titoli che furono emessi dopo il 1863, neppure questa dubbio poteva ancora sussistere, perchè manifestamente la legge della ricchezza mobile aveva decisamente troncata la questione. Ma qualunque opinione io abbia avuta, e tuttora mantenga, sull'argomento stesso, cioè che in caso di dubbio era meglio astenersi, non è men vero che io mi trovo nella necessità di chinare il capo davanti una legge dello Stato, la quale decise esplicitamente queste due questioni: 1° i redditi prodotti nel regno d'Italia, siano posseduti da cittadini, siano posseduti da stranieri, sono soggetti alla tassa sopra la ricchezza mobile; 2° non sono esenti da questa tassa sulla ricchezza mobile neppure i redditi sopra il Gran Libro.

Ma è sorta poi un'altra questione, quella del modo di riscossione di questa tassa. La questione di diritto era evidentemente decisa dal Parlamento; prescindiamo dall'opinione che si possa avere intorno al merito, lasciatemi dire anche alla giustizia ed all'opportunità di questa decisione; ma la questione era assolutamente decisa. Restava un'altra questione, sul modo di procedere alla riscossione di questa tassa, cioè se si doveva procedere per ritenuta o no.

Ma si dirà: questa quistione comprende forse praticamente molta parte della prima, cioè se si deve o non si deve tassare i redditi sul Gran Libro; ma ad ogni modo questa non era più che una questione, direi, amministrativa. E qui capisco che si facessero valere delle questioni di opportunità.

Io confesso che, quando mi trovai presente alle votazioni che avvennero, io votai contro l'adozione del sistema di ritenuta per ragioni di opportunità. Qui non era più il caso di parlare nè di diritto nè di buona fede; era questione di opportunità, imperocchè la

grande questione di diritto io per me la ritengo decisa dal Parlamento fin dal 1863 e dal 1864, in occasione della votazione della legge organica sopra la tassa della ricchezza mobile.

Ma, signori, quando il Parlamento volle fare viso più benigno alla tassa sul macinato, e mostrò una qualche disposizione a volerla adottare, però chiaramente si vide, perchè è inutile farci illusione, chiaramente si vide che la Commissione eccezionale composta di un numero di deputati che riferiva sopra questo progetto, faceva una *conditio sine qua non*, e diceva esplicitamente: se non riscuotete la tassa sui redditi del Gran Libro mediante ritenuta, noi non crediamo che si possa accordare la tassa sul macinato. Io non giudico se sia fatto bene o no, piglio i fatti come sono: per conseguenza a me, deputato, che sedeva su questi banchi, la questione si presentava in questi termini, questione, ripeto, più d'opportunità, poichè, come ho già detto forse troppe volte, le questioni di principio per me erano già decise; la questione, dico, si presentava in questi termini: *volete il macinato colla ritenuta, oppure nè macinato nè ritenuta?* Ebbene, o signori, per me, se ho da tradurre in altre parole questa questione, essa significava o *fallimento* o *ritenuta*. Non occorre dire che io ho votato per la ritenuta e non per il fallimento.

Perdonate se io adesso faccio uso forse di espressioni un po' vive, ma permettetemi, in una questione che se è grave per tutti, è gravissima per coloro che ebbero qualche parte nell'amministrazione pubblica, che io parli liberissimamente.

Quindi è, o signori, che attualmente per i miei colleghi della Commissione, come per me, non c'è ombra di dubbio che dal momento che fu già deciso in occasione del macinato quest'altra questione dell'opportunità della ritenuta, sia inutile discorrere più di distinzione dei titoli nazionali stranieri, tanto meno poi delle varie specie di titoli che possono essere possedute da stranieri. Quindi è che la Commissione è dolente di non poter far buon viso alla proposta ministeriale.

Qui permettetemi di esporre alcuni miei apprezzamenti personali; saranno sbagliati, ma, ad ogni modo, colla vostra solita benignità, permettetemi di manifestarli chiaramente.

Io, come ho già detto, sono tra coloro i quali credono che nelle questioni di buona fede bisogna andar cauti; in caso di dubbio sto piuttosto per il mio creditore: anzi su quest'argomento, per me, come individuo, e per conseguenza come uomo pubblico, credo che non ci sia sacrificio che non si debba fare per tenere alta la propria riputazione; io direi che un governo deve ridurre le sue spese.

Io direi: un Governo deve ridurre le sue spese nella stessa maniera in cui un individuo dovrebbe vivere semplicemente di pane, piuttosto che lasciar mettere

in dubbio la sua buona fede. Ma dal provvedimento che ci è proposto che cosa consegue? Consegue egli un effetto utile? Qui è questione di apprezzamento: a mio avviso, no. Direi quasi: dà un argomento per rinforzare le obiezioni che si potessero fare contro di noi. E perchè questo? Il perchè, a parer mio, è il seguente: credete voi che si debbano tassare gli stranieri sì o no? Se credete di sì, allora dovete tassare tutti. Se credete di no, dovete escludere tutti. Ma, invece, che cosa ci si propone di fare? Ci si propone di far questo: se hanno titoli al portatore, saranno tassati; se hanno titoli nominativi, non saranno tassati. Ma come, se io straniero vi posso dimostrare in tutti i modi possibili che sono possessore di un titolo al portatore, mi volete tassare? E mi volete tassare voi, Governo italiano, che, ammettendo che se uno straniero ha un titolo nominativo non deve esser tassato, avete con ciò riconosciuto esplicitamente che lo straniero creditore del vostro Gran Libro non deve esser tassato? Sarebbe questo grave argomento dato ai detentori di titoli al portatore per dimostrare che non si ha assolutamente diritto di fare la ritenuta sui loro titoli.

Esaminate anche, o signori, che noi, nella nostra legge costitutiva del Gran Libro del debito pubblico, abbiamo questa condizione, che non si può mettere sopra i redditi del Gran Libro tassa speciale; per conseguenza, badate di non fare delle disposizioni speciali per ciò che riguarda i redditi del Gran Libro. Ora, non fareste voi qui una disposizione speciale quando voleste distinguere titolo da titolo, quando voleste distinguere le rendite al portatore dalle rendite nominative? Io lodo altamente il sentimento che ha mosso l'onorevole ministro a fare la sua proposta. Dirò di più: divido completamente l'intendimento che egli ha, d'impedire, cioè, che si facciano contro noi, contro il nostro Governo, contro il nostro paese delle obiezioni che non si possono sentire a sangue freddo. E per conseguenza apprezzo ed encomio altamente il sentimento che ha mosso l'onorevole ministro delle finanze nel fare la sua proposta; ma credo (forse i miei apprezzamenti personali saranno errati) che non si ottenga il suo scopo adottando la sua proposta, e che si sentiranno gli stessi rimproveri che possono, per avventura, toccarci, quando si faccia la tassazione generale senza eccezioni.

Se qualcuno crede che l'Italia violi la sua fede, facendo la ritenuta, lo dirà anche quando si faccia soltanto sopra titoli al portatore ritenuti da stranieri.

Permettetemi di osservare ancora che questi titoli al portatore in tutti i casi rimarranno nelle mani dei banchieri, di coloro che fanno affari di Borsa e simili, i quali certamente non vogliono investire i loro capitali in titoli nominativi. Or bene, questi signori più che i modesti *rentiers* hanno a loro disposizione i giornali, e per conseguenza credo che se temete degli inconvenienti dall'applicazione della ritenuta, li avrete egual-

mente adottando la proposta che fa l'onorevole ministro delle finanze.

Quindi è che, anche sotto questo punto di vista, per me non saprei acconciarmi a quella proposta.

Dirò poi che bisogna ponderare bene, a mio avviso, quello che si fa in materie di questa natura, e sopra tutto bisogna attenersi strettamente al diritto e guardarsi soprattutto dal fare passi i quali lascino dubitare che voi stessi non siate sicuri del vostro diritto di fare quello che farete.

L'onorevole Arrivabene ha citato quello che è avvenuto in occasione del prestito Hambro, quando si vendettero le strade ferrate sopra le quali quei titoli avevano una specie di ipoteca.

Ebbene, i detentori di questi titoli da principio credevano che lo Stato non avesse diritto di vendere le strade ferrate. Vi furono degli articoli di giornali, reclami dei detentori, e non occorre dire se io mi inquietassi del modo in cui questa questione era considerata.

Io allora ho invitati questi detentori ad esporre le loro ragioni legali, chè certamente il Governo italiano non voleva commettere alcuna illegalità, valendomi per fare questi inviti e della legazione d'Italia a Londra e dell'onorevole Arrivabene. Ed anzi io mi credo in dovere di far conoscere come in questa circostanza l'onorevole Arrivabene, per le sue conoscenze personali ed influenza sulla stampa in Inghilterra, abbia reso un importante servizio al paese. Ed io colgo l'occasione, non solo per rendergliene pubbliche grazie per ciò che mi riguarda personalmente, locchè sarebbe poca cosa, ma soprattutto di segnalare la sua benemerita verso il paese.

Giunti i reclami legali dei detentori del prestito Hambro, io li feci esaminare da uomini competenti. Mi ricordo ancora che, oltre alle speciali Commissioni istituite a questo scopo, vennero raccolti tutti i giuriconsulti di tutti i partiti della Camera, e tutti i nostri colleghi che erano competenti in materia legale insieme radunati, e dopo regolare discussione ed esame, unanimi riconobbero e dichiararono, come uomini legali, che regolarmente lo Stato aveva il diritto di vendere le sue strade ferrate.

Più tardi si è nominata una Commissione di magistrati che opinò pure in questo senso; ebbene, cessarono i clamori dei detentori del prestito Hambro, e riconobbero anch'essi che lo Stato aveva diritto di vendere le strade ferrate.

Ma ieri l'onorevole Arrivabene parlò di un compromesso avvenuto; mi permetta di rettificare la parola, non ci fu già un compromesso, ma fu detto a quei signori: mandate le vostre obbligazioni in forma legale, e saranno esaminate colla massima imparzialità sotto il punto di vista legale, e così furono paghi.

Frattanto, siccome la mia attenzione era stata particolarmente rivolta su questo argomento del prestito Hambro, ebbi a riconoscere che realmente da qualche

tempo si era rallentata la estinzione dei titoli di questo debito.

Ed era naturale: si sa da tutti che il povero tesoro non era mai al largo, e dall'altra parte non facendosi per l'estinzione di detto prestito rimborso alla pari, ma solo acquisto al corso, un qualche lieve indugio nell'estinzione non aveva importanza. Quindi ho creduto debito del mio ufficio di mettere in corrente per bene questa estinzione, anzi di farla con qualche maggiore larghezza forse di quella strettamente prescritta, e naturalmente come questo si conobbe, si seppe grado al Governo italiano dei riguardi che usava. Ma la questione vera, la questione seria che allora fu fatta fu la questione di diritto, e anche oggi, credetelo pure, o signori, si fa essenzialmente la questione di diritto, perchè evidentemente questione di buona fede è questione di diritto.

L'onorevole signor ministro delle finanze ha parlato di questa questione sotto un altro punto di vista, cioè quello del tornaconto. Ebbene io dichiaro che mi rifiuto assolutamente ad esaminare una questione di questo genere sotto il punto di vista del tornaconto. (*Bene! Bravo!*)

Per me ho votato nel 1863 coll'onorevole Minghetti e con altri deputati, pochi alla verità, i quali insistevano perchè la rendita pubblica fosse eccettuata dalla tassa della ricchezza mobile, e se venisse ancora oggi questa questione tornerei a votare nello stesso senso, giacchè tale è la mia opinione. Ma al punto in cui sono le cose, dal momento che i due grandi principii della tassazione degli stranieri e della tassazione dei titoli del debito pubblico sono stati decisi: dal momento che il metodo di riscossione fu deciso col macinato, io non vedo come si possa tornare indietro, e, a mio avviso, il ragionamento del tornaconto non si può fare, imperocchè parrebbe che si voglia fare un ultimo prestito salvo poi ad estendere la ritenuta anche ad altri titoli quando questo prestito fosse fatto.

Per conseguenza io non entro in queste considerazioni.

L'onorevole signor ministro ha osservato con qualche compiacenza, ed ha ragione di essersi compiaciuto, che il credito pubblico si è notevolmente migliorato.

Evidentemente il credito si è soprattutto migliorato perchè, avendo votate le imposte, noi abbiamo mostrato di volere porre rimedio alla questione finanziaria. Evidentemente il deprezzamento dei titoli del debito pubblico non era tanto scosso, forse da una minaccia o non minaccia di ritenuta; era la paura che non si pagasse più affatto! (*Bene!*) Questa era la vera questione. Ora, o signori, se voi votate queste imposte, se, quando verranno le economie, le voterete unanimi, non meno coraggiosamente di quanto avete fatto per le tasse, signori, ancora un'altra Sessione come questa, e poi non dubitate, parlo contro la mia opinione per ciò

che riguarda la tassa del debito pubblico, perchè avrei voluto che i titoli del Gran Libro fossero esenti dalla tassa, e avrei voluto che su questo punto noi potessimo alzare altissima la fronte, ma ad ogni modo votate coraggiosamente tasse ed economie, e se qualche peccato vi fu nel votare la tassa sul debito pubblico, io credo che esso ci sarà perdonato. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Adesso veniamo ai voti.

Prima vi è l'articolo 4 sul quale non è proposto emendamento; poi viene l'aggiunta del signor ministro, e quindi l'emendamento alla medesima presentato dal deputato Nisco.

Metterò adunque avanti tutto ai voti l'articolo 4 come è proposto dalla Commissione, e che è così concepito:

« Non è soggetto ad alcuna imposta il prestito autorizzato colla legge 8 marzo 1855. »

Metterò in seguito ai voti l'aggiunta, e, prima ancora dell'aggiunta, la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Sineo.

SELLA, relatore. Permetta, signor presidente, e perdoni la Camera; mi sono dimenticato di pronunciarmi sulla questione pregiudiziale; dirò due sole parole in proposito. Pregherei l'onorevole Sineo, ed anche l'onorevole Bembo di non fare qui delle questioni pregiudiziali, delle questioni d'ordine; trattandosi di cosa ben grave, mi pare meglio risolverla di fronte...

Molte voci. Sì! sì! sì! Bravo!

SELLA, relatore. Manifestiamo in modo assoluto la nostra opinione in proposito. (*Segni d'approvazione*)

SINEO. Domando la parola.

BEMBO. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo senz'altro ai voti l'articolo 4 testè letto.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta presentata dall'onorevole ministro delle finanze.

« Nè le rendite nominative del debito pubblico intestate a stranieri non domiciliati nè residenti in Italia. »

A quest'aggiunta è proposta la questione pregiudiziale. L'onorevole Sineo persiste nella medesima?

SINEO. Se permette, dico soltanto che avrei desiderata una dichiarazione esplicita che impedisse il riprodursi di un simile incidente; ma poichè sono perfettamente d'accordo colle conclusioni della Commissione, ed il mio concetto fu egregiamente sviluppato dall'onorevole relatore, credo superfluo, in questo momento, d'insistere sulla questione pregiudiziale, e la ritiro per risparmio di tempo.

PRESIDENTE. Allora, prima di mettere ai voti l'aggiunta del ministro delle finanze, porrò ai voti l'emendamento proposto alla medesima dal deputato Nisco, il quale consiste nel determinare appunto il tempo utile, entro il quale potrà farsi questa conversione delle cedole al portatore in cedole nominative.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Senza te-

diare la Camera con dimostrazioni, dichiaro semplicemente che sono disposto ad accettare l'emendamento dell'onorevole Nisco ritenendo che, col provvedimento da esso proposto, si raggiunge abbastanza lo scopo che mi sono prefisso. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Non resta dunque che mettere ai voti l'aggiunta del ministro emendata dal deputato Nisco, così concepita:

« Nè le rendite nominative del debito pubblico italiano intestate a tutto il 30 novembre prossimo a stranieri non domiciliati nè residenti in Italia. »

(È respinta.)

Quindi l'articolo 4 rimane come è stato redatto dalla Commissione e approvato dalla Camera.

(*Movimenti e conversazioni generali.*)

Si continua; quindi li prego di far silenzio.

Veniamo all'articolo 5:

« Per i redditi a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto 28 giugno 1866, l'imposta per il 1868 ed il primo semestre 1869 sarà determinata in ragione dei redditi del contribuente durante il 1867.

« Per il secondo semestre 1869 ed il 1870 l'imposta sarà determinata sopra i redditi del contribuente durante il 1868.

« Nell'un caso e nell'altro la riscossione si farà sopra un unico ruolo alle scadenze che saranno determinate per decreto reale. »

Prego i signori deputati di prender posto.

MARTELLI-BOLOGNINI. Io aveva proposto un emendamento all'articolo 6 della legge che tendeva a togliere di mezzo un dubbio che potrebbe forse verificarsi colla redazione di quel medesimo articolo. Ma a togliere ogni e qualunque malinteso è sembrato piuttosto che l'emendamento stesso potesse, sotto altra forma, essere portato invece sull'articolo 5 della legge stessa.

Infatti nell'articolo 5 si dispone come gli accertamenti fatti pel 1867 serviranno di base per l'accertamento dei tre semestri che comprendono l'anno 1868 ed i primi sei mesi del 1869. Ora, coll'articolo 24 della legge sul macinato, esplicito nell'articolo 3 della legge attuale, è stabilito che col 1° luglio 1869 incomincerà la ritenuta sulla rendita pubblica e su tutti gli assegni pagati dal regio erario.

Colle disposizioni combinate dagli articoli 5 e 6 della legge, secondo il mio avviso, avverrebbe che il contribuente il quale avesse già denunziato dei redditi provenienti dal debito pubblico, sarebbe soggetto a pagare l'imposta nel 1869 regolarmente ed in base ai ruoli del 1868, nello stesso tempo in cui esso sarebbe soggetto alla ritenuta combinata dall'articolo 24 della legge sul macinato.

A togliere di mezzo questo inconveniente, io aveva proposto fin da principio, come ho detto, un emendamento all'articolo 6, ma pensando poi all'inconveniente che si potrebbe verificare nel dovere restituire al con-

tribuyente la tassa di ricchezza mobile pagata sulla rendita proveniente da titoli del debito pubblico nel primo semestre 1869, io credetti miglior cosa invece di ritirare quell'emendamento e di proporre un altro in questi termini, che dovrebbe formare aggiunta all'articolo 5.

« Però i redditi, i quali colle forme prescritte per lo accertamento dei redditi della ricchezza mobile si riconoscessero provenienti dai titoli del debito pubblico considerati nell'articolo 3, saranno portati nei ruoli dell'anno 1868 e primo semestre 1869, per due terzi del loro effettivo ammontare, e saranno cancellati dal ruolo successivo. »

È semplice e chiara la ragione di questo emendamento. Si tratterebbe soltanto di portar nel ruolo che comprende i tre semestri l'ammontare delle rendite provenienti dal debito pubblico, le quali sarebbero d'ufficio cancellate nel ruolo del secondo semestre 1869 e dell'anno 1870. Così si eviterebbe lo sconcio, di far sì che i contribuenti dovessero anzitutto pagare la tassa, per ottenerne poi il rimborso; e la finanza dello Stato stesso, avrebbe allora poi miglior mezzo di considerare fino da principio qual reddito potesse ricavare dalla tassa in questione.

Non mi pare di dovermi estendere ulteriormente su questa materia, persuaso che la Camera considererà la giustizia e la convenienza di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sull'articolo 5, comincio dal metterlo ai voti quale è proposto nello schema della Commissione, riservando poi a mettere in votazione l'aggiunta proposta dall'onorevole Martelli-Bolognini, la quale verrebbe in certo modo a supplire, od a rendere nulla l'ultima parte dell'articolo 6.

Metto dunque ai voti l'articolo 5...

CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 5?

CASATI. Sissignore.

PRESIDENTE. Poichè non si sono ancora contati i voti (*Si ride*) parli pure.

CASATI. La proposta dell'onorevole Martelli-Bolognini, quantunque sia da porsi in fine dell'articolo 5, è però un vero emendamento all'articolo stesso, perchè emenda la disposizione che nell'articolo si contiene, prescrivendo che non si tasserà due volte la rendita pubblica denunziata per il 1869: quindi, come vero emendamento, dovrebbe essere votato prima dell'articolo stesso, perchè, ove non passi l'emendamento, vi sarebbero alcuni che voterebbero contro l'articolo.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole relatore di dare lettura della proposta dell'onorevole Martelli-Bolognini.

SELLA, relatore. L'emendamento dell'onorevole Martelli-Bolognini riguarda il modo di riscuotere l'imposta del 1868 e 1869 sopra i redditi del debito pubblico, per conseguenza è una vera aggiunta. Non è che

l'onorevole Martelli-Bolognini abbia proposta per tutti gli altri redditi che non sono provenienti da titoli di debito pubblico alcuna innovazione: per conseguenza l'articolo 5 si può votare come sta; se si debba fare un'aggiunta si vedrà in seguito. Ma del resto, se la Camera e l'onorevole presidente crede che si discuta fin d'ora...

PRESIDENTE. Poichè l'ha fra le mani, è meglio che ne dia lettura, perchè la Camera possa formarsene un'idea ben chiara.

SELLA, relatore. Ne darò lettura ed esporrò subito l'avviso della Commissione.

« Però i redditi i quali colle forme prescritte per l'accertamento dei redditi della ricchezza mobile si riconoscessero provenienti dai titoli del debito pubblico considerati nell'articolo 3, saranno portati nei ruoli dell'anno 1868 e primo semestre 1869 per due terzi del loro effettivo ammontare, e saranno cancellati dal ruolo successivo. »

Ecco, signori, la questione che preoccupa l'onorevole Martelli-Bolognini. Egli così ragiona: supponiamo che in quest'anno 1868 io abbia della rendita pubblica, e che da uomo onesto giunto al fine del 1868 ne faccia la dichiarazione, sopra questa rendita io pagherò l'imposta nell'anno 1869. Infatti di regola nel 1869 sarà fatta la distribuzione delle bollette di pagamento per l'imposta sulla ricchezza mobile relativa al reddito del 1868, e la bolletta mia conterrà perciò la parte di tassa che si riferisce a quella parte del reddito mio che possa provenire da titoli del debito pubblico. Per altra parte sopra queste mie cartelle del debito pubblico che continuassi a tenere nel 1869 io pagherò nel 1869 una nuova tassa per ritenuta.

Per conseguenza vedete, signori, come in un anno io paghi due volte. Ovviato a tale sconcio.

Tale, se ho bene compreso, è l'inconveniente cui cerca rimedio l'onorevole Martelli-Bolognini. Pare che egli abbia ragione; ma la Commissione ed il suo relatore credono ch'egli abbia torto.

Infatti, signori, colui che nel 1867 aveva redditi sul Gran Libro, quando ne pagherà l'imposta? nel 1868. Quando per quella dell'anno 1868? nel 1869. È vero che nel 1869 avviene un mutamento nel metodo di riscossione per cui l'imposta relativa al 1869...

(*Alcuni deputati chiedono di parlare.*)

VALERIO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

SELLA, relatore... non si paga più nel 1870, ma si paga nello stesso 1869; ma evidentemente la questione non può essere dubbia.

La proposta dell'onorevole Martelli-Bolognini si riduce, parmi, ad un condono d'un anno d'imposta sopra i redditi della ricchezza mobile. Non è questa la prima volta che si stabilisce la ritenuta. Essa fu stabilita sugli stipendi dei pubblici funzionari a partire dal secondo semestre del 1866. Ma pel momento, affine di

non imbrogliarci in mezze annate, facciamo il conto ad anno intero, e supponiamo che la ritenuta avesse avuto effetto a partire dal 1° gennaio 1866. Or bene, che cosa è avvenuto? È avvenuto che nel 1866 gl'impiegati, come tutti gli altri contribuenti, hanno pagato sopra la bolletta di pagamento la loro imposta per i redditi, e per conseguenza, anche gli stipendi che percepirono durante il 1865. Di più, essi ebbero lo spiacevole inconveniente di pagare in quell'anno 1866 l'imposta sui loro redditi mese per mese...

CASATI. Domando la parola.

SELLA, relatore... imperciocchè il pagamento s'imponneva loro per ritenuta. Quindi è che la questione oggi mossa intorno ai redditi del debito pubblico è già stata risolta precedentemente; ed in tutti i casi, se si volesse a costoro fare un condono, che io non credo giustificato sotto il punto di vista del diritto, si dovrebbe usare lo stesso trattamento per gl'impiegati.

Non è possibile dunque, a mio avviso, accettare l'emendamento dell'onorevole Martelli-Bolognini.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

VALERIO. Io avrei desiderato che si mantenesse per questa grave questione il sistema che si è stabilito per tutte, cioè che non venisse improvvisa alla Camera, ma che si facesse prima stampare la proposta...

Alcune voci. È stampata.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Martelli-Bolognini è stampata. Solamente, essa doveva venire all'articolo 6, ma il proponente ha creduto meglio d'applicarla all'articolo 5.

VALERIO. Accetto l'osservazione e non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Casati ha facoltà di parlare.

CASATI. L'onorevole Sella ha detto che pareva che l'onorevole Martelli-Bolognini avesse ragione, ma che in realtà aveva torto, perchè la sua proposta si riduceva a fare un condono a quelli che avevano denunciato la loro rendita pubblica nella scheda di ricchezza mobile, ed ha citato in appoggio quanto successe nel 1866 per gli impiegati. Ma egli non ha avvertito che gli impiegati nel 1866 pagarono l'imposta che rifletteva il 1865 e quella che rifletteva il 1866, e poi nel 1867 pagarono niente altro che l'imposta di quell'anno.

Ciò significa che nel 1866 hanno scontati tutti gli arretrati, ma non hanno pagato nulla di più di quello che dovevano pagare, mentre, nel caso attuale, si farebbe pagare nel 1869 e nel 1870 l'imposta che si deve per il 1868, quella che si deve per il 1869 e quella che si deve per il 1870, e nello stesso tempo si pagherebbe la ritenuta del 1869 e del 1870; cosicchè nel 1869 si pagherebbero cinque semestri d'imposta sulla rendita pubblica denunciata, e nel 1870 altri cinque semestri.

Tanto è vero che ciò non era sfuggito alla Commissione, la quale nell'articolo 6 propone si rimborsi

l'imposta del 1870, quando si dimostri che questa fu già pagata per la ricchezza mobile come imposta sui redditi contemplati nell'articolo 3.

Ora, se si restituisce per il 1870, perchè non si vuol fare altrettanto per il 1869? (*Interruzione del deputato Sella*)

È sui ruoli del 1868, ma non è sui redditi del 1868. Per i redditi del 1868 io pagherei nel 1869; ma, siccome mi si fa pagare anche il primo semestre del 1869 sui ruoli del 1868, ne viene di conseguenza che nel primo semestre del 1869 sono gravato di quell'imposta di ricchezza mobile che risponde ai titoli del debito pubblico già da me denunziati, e che pagano già la ritenuta al 1° luglio del 1869; epperò pagherò due primi semestri del 1869, poscia pagherei due secondi semestri, e pagherei anche due volte nel 1870.

Tutto ciò mi sembra abbastanza chiaro.

La differenza che vi ha tra questo caso e quello degli impiegati, è che questi in un anno pagarono due anni, e poi nel terzo anno non pagarono che la semplice ritenuta. E qui si tratterebbe di far pagare in tre anni, quattro anni d'imposta.

MARTELLI-BOLOGNINI. Io prego la Camera a riflettere un momento sopra la portata del mio emendamento.

Signori, in generale la tassa di ricchezza mobile si paga sopra le rendite che si hanno in un dato anno. Prendiamo, a cagion d'esempio, la tassa del 1880: cosa colpirà? Colpirà le rendite che si avranno nel 1880, e che saranno accertate in base a quelle dell'anno precedente. La legge sulla ricchezza mobile obbligava appunto coloro che facevano la consegna a comporre una media dell'ultimo triennio, e su quella base, approssimativamente, si calcolava quale fosse la rendita dell'anno susseguente.

La tassa quindi affetta ad un anno, colpisce la rendita che in quell'anno si ha.

Che cosa avviene qua? Nell'articolo 5 si dice che, per base della tassazione del 68, e del 1° semestre del 69, si prenderà il reddito del 67: e questo sta bene. Nell'articolo 6 si dispone che avrà il rimborso delle rendite cessate durante il 68; e ciò sta tutto bene. Ma quando poi si parla del debito pubblico, allora si porta al 70: e notate che in quel ruolo, in cui comprendete i tre semestri di tassa, vi saranno comprese ancora le rendite del debito pubblico già denunziate. Noi sappiamo che il 1° luglio va in vigore la legge sul macinato. Ebbene il 1° luglio scade appunto il *coupon*, e da quell'epoca incominciasi a fare questa ritenuta.

Quindi, cosa avviene? Avviene che il contribuente, il quale ha denunciato la sua rendita del debito pubblico nel primo semestre 1869, intanto pagherà la tassa in quella bolletta che comprende i tre semestri, ed avrà la ritenuta, perchè la ritenuta poi sarà fatta. Altrettanto dicasi della seconda bolletta, che comprende tutto l'anno 1870, più il secondo semestre

1869. Al solito, anche per codesto semestre 1869 si pagherà la tassa di ricchezza mobile nella bolletta, quando al primo gennaio 1870 verrà fatta la ritenuta. L'onorevole relatore ci diceva: adagio, non è nuova questa faccenda. Gl'impiegati hanno avuto altrettanta. Ma io dico: no, non è vero questo. Esaminiamo un poco quali ruoli si sono emessi per la ricchezza mobile. Signori, dacchè la legge della ricchezza mobile è in atto pratico, noi abbiamo avuto un ruolo pel secondo semestre 1864, abbiamo avuto un ruolo pel 1865, abbiamo avuto un ruolo pel primo semestre 1866, abbiamo avuto un quarto ruolo, finalmente, che comprendeva tre semestri, il secondo del 1866 e tutto il 1867. Quali rendite hanno colpito questi ruoli? Di quelle del 1864 e 1865 io non tengo conto. Il primo semestre 1866, sebbene si sia pagato nel corso del 1867, tuttavia era un ruolo che comprendeva la tassa sulla rendita che ciascun individuo godeva nel primo semestre 1866. Quell'altro ruolo che vien dopo, e che abbiamo in azione attualmente, comprende i tre semestri.

In codesta circostanza fu detto che agl'impiegati si sarebbe fatta la ritenuta dal 1° luglio 1866, ma nel ruolo che comprende il solo primo semestre 1866 figurano gl'impiegati che hanno pagata la tassa del primo semestre 1866, mentre pagarono la ritenuta nel secondo semestre.

Ma nel ruolo comprendente i tre semestri l'impiegato era sparito perchè esso pagava per mezzo di ritenuta, quindi nei ruoli dei tre semestri non pagava altrimenti.

Se la Commissione invece di far due ruoli in tre anni, avesse fatto un ruolo anno per anno, nel 1868 non ci sarebbe stata nessuna variazione, ma nel 1869 avrebbero dovuto sparire tutti coloro i quali pagano la tassa mediante ritenuta, come si è fatto precisamente per gl'impiegati nei tre semestri che ho citato. Invece la Commissione vuole che rimangano nei ruoli tanto del 1868 e del primo semestre 1869, quanto del secondo semestre 1869 e che costoro abbiano diritto soltanto al rimborso della tassa del 1870. Ma, domando io se non è evidente che si paghi due volte la tassa.

L'onorevole relatore mi dice: ma adagio, si vuol defraudare un'annata. Ma no, signori, perchè allora voi mi fareste retrocedere di un anno quell'imposta. Ma dice l'onorevole relatore: non è che quella che si paga pei redditi del 1869. Ma quella del 1869, rispondo io, si paga nel 1869, come quella del 1868 si paga nel 1868. Non badiamo, ho già detto, all'anno in cui si paga effettivamente l'imposta ma all'anno a cui si riferisce il ruolo.

L'imposta del 1866, secondo semestre, e del 1867 si è pagata nel 1868. Questo è vero, ma non è men vero che sia l'imposta afficente ai redditi che si hanno in

questi tre semestri, e quindi non capisco perchè quella del 1868 e 1869, sia pure che si pagasse nel 1870, debba figurare nei ruoli successivi.

Ecco perchè ho detto: giacchè si ha a fare un ruolo per diciotto mesi, nel ruolo primo si porti per due terzi soltanto la rendita proveniente dal debito pubblico, e così si avrà la parte afficente alla rendita dell'anno 1868... Si paghi il primo 1869, poi sparisca affatto perchè già compresa nella riduzione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Finali.

FINALI. O io mi inganno molto, o tanto la proposta, quanto la discussione abbastanza lunga, cui essa ha dato luogo, non hanno ragione di essere.

Che cosa propone la Commissione? Che l'imposta di tre anni si riscuota sopra due ruoli soltanto, ognuno dei quali deve comprendere l'imposta di 18 mesi.

Ora che cosa dovrà farsi nel creare il primo di questi ruoli il quale comprenderà l'imposta del 1868 e l'imposta del primo semestre 1869?

Rispetto ai redditi consistenti in interessi sul debito pubblico, sui quali si è ordinata la ritenuta, il regolamento, per obbedire alla legge, dovrà dire: però, rispettati i redditi costituiti sul debito pubblico, la tassazione la farete in ragione di 12 invece che di 18 mesi. (*Movimenti*)

Ma questa, o signori, è la conseguenza legittima e naturale che nasce dalla disposizione dell'articolo 5, quale è proposto dalla Commissione; e benchè i fabbricatori di regolamenti siano stati sovente accusati di cose impossibili, nessuno di loro avrebbe mai osato di fare pagare per 18 mesi una tassa la quale è soltanto dovuta per 12.

Non essendo quindi possibile tassare i redditi del debito pubblico pel primo semestre 1869, è, a mio avviso, senza causa una disposizione per la quale si dichiara che l'imposta del primo semestre 1869 debba essere restituita.

POSSENTI. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

CASATI. Io concordo coll'onorevole Finali...

PRESIDENTE. Perdoni, la parola spetta all'onorevole Possenti.

POSSENTI. Io voleva solamente proporre agli onorevoli dissidenti che, trattandosi di un affare di cifre, si mettessero d'accordo colla Commissione, la quale domani venisse a dirci come stanno le cose.

PRESIDENTE. Se ad ogni piè sospinto si deve rinviare alla Commissione, non si andrà molto avanti. (*Movimenti*)

Non mi sembra poi che qui si presentino sì grandi difficoltà ad un pronto accordo.

Parli l'onorevole Casati.

CASATI. Io convengo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Finali; ma non posso ritenere egualmente inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole Martelli-Bo-lognini.

Siccome nel secondo alinea dell'articolo 6 la Commissione dice:

« Ed analoga riduzione o rimborso potrà ottenere per il 1870 relativamente ai redditi i quali, colle forme prescritte per lo accertamento dei redditi della ricchezza mobile, si riconoscessero provenienti dai titoli del debito pubblico considerati nell'articolo 3. »

E siccome la stessa prescrizione non la vuol fare per l'anno 1869, così era necessario dirlo; se fosse passata la legge in tal modo, sarebbe stato salvato l'anno 1870 e non l'anno 1869.

PESCATORE. Il rinvio!

PRESIDENTE. Questo è presto detto; prima debbe spiegarsi l'onorevole relatore.

SELLA, relatore. Se si crede veramente di rinviare alla Commissione (*No! no!*), io non potrei oppormi, ma quanto a me, io vedo la cosa così chiara come due e due fan quattro. Forse non ho la felicità di farmi capire, ma pregherei gli onorevoli deputati di non perdersi nel conto dei semestri. Facciamo invece il conto ad anni supposti intieri, non perdiamoci; perchè qualche volta si genera confusione nel porre il problema aritmetico, per l'inconveniente d'aver dovuto prendere tre anni, e dell'averne fatte due parti di diciotto mesi l'una, e nel dovere accettare l'imposta relativa a questi diciotto mesi, rispetto ai redditi d'un anno solo.

Ma andiamo al risultato finale; a mio avviso emerge chiarissimo che appunto si deve fare una disposizione come quella che la Commissione fa soltanto per il 1870, e nulla più.

In fatti, o signori, quando non si abbiano le opinioni legali dell'onorevole Martelli-Bolognini sopra il diritto del fisco all'imposta, e se si esamina l'andamento di tutte le legislazioni...

Voci. E la legge?

SELLA, relatore... vedreste che ognuna di queste imposte si commisura ai redditi dell'anno precedente. Dunque, se, per esempio, si parla dell'imposta della ricchezza mobile, e la si chiama 1868, evidentemente noi la commisuriamo ai redditi del 1867; se adesso voi stabilite che l'imposta si debba riscuotere per mezzo di ritenuta, è chiaro che voi venite a fare un'anticipazione, e vi sarà per conseguenza un anno in cui avrete quest'inconveniente di pagare due volte in quell'anno lì. Una volta pagate per conto dei redditi dell'anno precedente, per i quali non avete ancora pagato imposta alcuna, un'altra volta pagate poi per i redditi di quell'anno lì, sui quali non avrete più aggravio negli anni venturi.

Dunque questa difficoltà deve avvenire come è avvenuta per gl'impiegati.

PESCATORE. Il rinvio!

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Pescatore.

SELLA, relatore. Ripeto: se la Camera crede di rinviare l'articolo alla Commissione (*No! no!*), lo faccia pure; ma io vedo la cosa così chiara, ci riconosco tanto

i caratteri dell'evidenza aritmetica del *due e due fanno quattro*, che, se dovessi far uso del preciso linguaggio dei geometri, direi che il contrario è assurdo. (*Bene!*)

Ora, o signori, evidentemente, quale è l'anno in cui si deve fare una deduzione dai ruoli pel fatto della ritenuta? È il solo anno 1870; l'imposta relativa al 1869 si commisura sopra i redditi del 1868.

Per conseguenza non c'è da fare nessuna riduzione, nessuna deduzione, nessun rimborso.

Nel 1870 invece può avvenire questo fatto, pel modo speciale con cui è ordinata qui la formazione dei ruoli, può avvenire che siate chiamati, per quello che riguarda la rendita pubblica, a pagare un'imposta sopra i redditi provenienti dai titoli del debito pubblico che avete percepito nel 1869; ora, siccome nel 1869 voi già pagaste in anticipazione, oserei dire, l'imposta relativa al 1870, non è che pel 1870 che può aver luogo azione a riduzione od a rimborso.

Ad ogni modo, se qualcuno crede che sia utile, trattandosi di un quesito aritmetico, che la Commissione si riunisca e riveda, io non ho alcuna difficoltà.

Voci a sinistra. È inutile! Votiamo!

PRESIDENTE. Scusino, è utilissimo che la questione sia ben chiarita, onde evitare ogni confusione tra l'anno in cui si riscuote, e l'anno in cui sarebbe dovuta la imposta.

L'onorevole Casati ha facoltà di parlare.

CASATI. Non vorrei abusare della pazienza della Camera, ma la questione mi pare abbastanza importante perchè sia nettamente dilucidata.

L'onorevole Sella osserva che se taluno sostiene che due e due non facciano quattro, egli è costretto a rispondere che quel tale sostiene un'assurdità; in questo sono perfettamente d'accordo con lui; ma io non credo che l'onorevole Martelli-Bolognini, l'onorevole Finali ed io abbiamo sostenuto una cosa tanto assurda.

Io vorrei fare un semplice computo. Finora sono diramati gli ordini di pagamento a tutto il 1867; per conseguenza, quando questi due semestri 1867 saranno pagati, la rendita pubblica che è stata denunziata avrà pagato per ricchezza mobile un semestre 1864, due semestri 1865, due semestri 1866, due semestri 1867, i quali formano sette semestri; rimane a pagare, prima di essere soggetti alla ritenuta, i due semestri del 1868; in tutto nove semestri.

Col sistema che la Commissione ha proposto verrebbero a pagare un semestre 1864, due semestri 1865, due semestri 1866, due semestri 1867, due semestri 1868, due semestri 1869, ossia undici semestri; e, per conseguenza, si verrebbero a pagare due semestri, cioè un anno di più del dovuto, e quindi a pagare due volte pel 1869.

SELLA, relatore. Sicuro, c'è un'anticipazione.

CASATI. Ma non è un'anticipazione! Si avrà invece pagato quattro semestri in luogo di due.

PESCATORE. Domando il rinvio. È la terza volta che lo domando.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Protasi.

PROTASI. Io sono dolente di dover dichiarare che non intendo la cosa così chiara come due e due fanno quattro; quello che io intendo è che le leggi devono essere chiare, e devono essere intese da tutti.

Quanto ha detto l'onorevole Sella mi parrebbe di intenderlo se si trattasse di disposizioni regolamentari sul modo di formare i ruoli per la riscossione, poichè, facendo servire i ruoli dell'anno antecedente per l'anno che segue, la cosa sta perfettamente nel modo esposto; ma qui si dice: analogo rimborso potrà ottenersi per il 1870 sui redditi provenienti dai titoli del debito pubblico; ed il contribuente io credo abbia diritto ad ottenere il rimborso di quanto può aver pagato nel 1869 in grazia dei redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali nel 1869 si sarà fatta la ritenuta.

Paghi pure in ossequio alla legge, ma nel 1870 abbia diritto al rimborso; ecco quello che credo debba essere detto ben chiaro.

Qui trovo solo che nel 1869 e 1870 avverrebbe il rimborso a coloro per i quali sarebbero cessati i redditi.

Io prego la Camera a voler rimandare la cosa alla Commissione perchè sia ben definito che non si pagherà due volte, poichè al contribuente rincresce meno di pagare molto che di pagare col sospetto di dover pagare due volte.

Ecco in che senso io faccio istanza perchè la Commissione abbia a concepire quest'articolo in altri termini; si faccia anche più d'un articolo se si vuole, onde sia ben chiarito che non si avrà a pagare due volte senza diritto ad alcun rimborso.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date, mi pare ormai necessario di rinviare senz'altro questo articolo alla Commissione.

SELLA, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SELLA, relatore. Se si vuol fare il rinvio, mi sembra inutile il seguitare ora la discussione.

PRESIDENTE. Tale era anche il mio intendimento, osservando anche che la Camera pare voglia sciogliere la seduta.

Voci. Sì, sì; a domani.

SELLA, relatore. Pregherei allora coloro che desiderano di avere chiarimenti sulla questione o far proposte, a volersi trovare nel seno della Commissione domani a ore 10.

PRESIDENTE. Coloro che proposero emendamenti sono

pregati d'intervenire domani alle ore 10 nel seno della Commissione.

(Molti deputati escono dall'Aula.)

Prego i signori deputati a trattenersi un momento, chè la seduta non è ancora sciolta.

Invito l'onorevole Villa-Pernice a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

VILLA-PERNICE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la esazione e riparto delle imposte dirette. (V. *Stampato* n° 159-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita; sarà poi stabilito il giorno per la discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sopra il progetto di legge concernente l'imposta sull'entrata;

2° Svolgimento di una proposta di legge del deputato Brunetti intorno alla riscossione del dazio-consumo degli olii nelle piazze di deposito;

3° Seguito della discussione del progetto di legge sopra l'ordinamento del credito agrario.

Discussione dei progetti di legge:

4° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

5° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

6° Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

7° Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio de' depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

8° Cessione delle terme di Acqui a quel municipio;

9° Cessione alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano del fabbricato del Genio;

10. Abrogazione di speciali disposizioni in materia forestale vigenti negli ex-ducato di Parma e Modena e nel Lombardo-Veneto;

11. Disposizioni relative alla caccia;

12. Concessione di una ferrovia a cavalli da Torino a Rivoli.